

I L  
D R I T T O  
D I P U N I R E

O sia

Risposta al Trattato de' Delitti, e delle  
Pene del Signor MARCHESE  
di BECCARIA.

*Divisa in tre Libri.*



IN NAPOLI M. DCC. LXXII.

Nella Stamperia Raimondiana.

*Con il permesso de' Superiori*





---

---

# L' A U T O R E

A chi legge.

**I**L credito, miei cortesi Leggitori, acquistato dall'Autore de' Delitti, e delle Pene, oramai è così grande, che la sua fama si sente risuonare in ogni parte dell'Europa. Un tal successo dovea farsi, che io non avessi ardito di scrivere questa piccola Operetta, per non tirarmi addosso lo sdegno di tutti i Letterati. Ciò non ostante assuefatto a sperimentare gli effetti della vostra benignità, ho volsuto allentare il freno a qualunque mio ritegno su la speranza che scorgendo il fine principale, per cui ho scritto, non sarete per

A 2 ne-

negarmi il vostro compatimento. Il mio assunto riguarda la pietà, e perciò merita buona parte della vostra attenzione. Spero adunque, che imbattendovi in cose, che forse offenderanno i vostri purgatissimi orecchi, vogliate far uso della solita vostra bontà. Vivete felici.



IL



I L  
D R I T T O  
D I P U N I R E .

---

---

INTRODUZIONE.



Hi volesse risaper la causa, perchè Crisippo descrisse la Giustizia di severo e formidabile aspetto, lo domandi ad A. Gellio, perchè egli li dirà: *Quia illum, qui iustitiae antistes est, oportet esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem, contra*

## 6. I L D R I T T O

*raque improbos, nocentesque immiseri-  
cordem, atque inexorabilem.* Imperciocchè  
essendo ella una costante e perpetua  
volontà, che debbono avere tutti gli  
Uomini di dare ad ogni uno quel,  
ch'è suo, non potrebbe certamente  
sussistere nel Mondo politico, se non  
si attendesse a punir coloro, che anzi  
di venerarla, vorrebbero risommerger-  
la nel gran Caos degli umani disordi-  
ni.

L' incomparabile Signor Marchese  
di Beccaria in quel suo, per quanto  
dotto, altrettanto celebre Trattato *dei  
Delitti, e delle Pene* ha molto savia-  
mente ragionato su di questa materia.  
Ma l' insigne Autore, intento unica-  
mente ad analizzare i doveri, che de-  
vono sostenere con giusto equilibrio i  
Dominj della Terra, non tanto ha  
badato a notare i delitti, che si com-  
mettono, e le pene, che dovrebbero  
infliggerfi a' Delinquenti, quanto ha  
badato a notare le discrepanze, che  
vi sono, e i rapporti, che dovrebbe-  
no esservi tra i doveri de' Sudditi, e  
que-

## DI PUNIRE. 7

quegli de' Sovrani . Per altro ne ha trattato sì felicemente , e con tanta profondità di pensare , che quantunque ricercato da molti , ed inteso da pochi , ha riportato ciò non ostante l'ap-  
plauso di tutti .

La maggior lode, che ha potuto riportare , stà fondata sul motivo , che abbia procurato di mettere in dis-  
credito , e in abominio appresso gli Uomini la soverchia severità delle pe-  
ne praticate nelle vaste pianure dell' Asia , e di cui pur qualche parte ve-  
ne resta ne' coltissimi Dominj di Eu-  
ropa . Rispetto a questo non può negarsi all' Autore l' onorevol nome di  
Avvocato dell' Umanità : tal che se  
i Rei lo sapessero , dovrebbero ricol-  
marlo di mille ringraziamenti . Però  
sembra a me , che l' Uom grande ,  
per voler troppo difendere i Dritti de'  
Sudditi , abbia voluto troppo ristrin-  
gere il Dritto de' Sovrani , di manie-  
ra che , per farla da zelante Avvoca-  
to , spesse volte si è dimentico di es-  
ser Filosofo politico .

A 4

Que-

### 3 I L D R I T T O

Questo abbaglio però , se forse non m'inganno , non ha potuto altronde derivare , che dall' essersi egli appoggiato a certi fondamenti , che ripugnano alcun poco alla ragione , e alle divine Scritture . Per lo che vi è stato chi ha preso motivo di crederlo partigiano dell' empio Tommaso Obbes . Io mi dichiaro su la prima , e formalmente mi protesto , che non farò mai per fare un giudizio di questa sorte contro un Uomo ; che io stimo pieno di Religione , e pieno di ossequio verso la Maestà de' Sovrani . Qualche abbaglio , che forse è scorso nel suo celebre Trattato , ha potuto essere più tosto effetto d' inavvertenza , che d' indiretta volontà , essendo soggetto ad errare qualunque Valentuomo , che stia imbevuto d' un qualche falso principio .

Tutto il male in riguardo a ciò suol derivare , perchè si beve in certi fonti , che non hanno troppo chiare le loro sorgenti . Per la qual cosa ebbe ragione di lagnarsi un moderno  
Let.

## DI PUNIRE. 9

Letterato, ch'essendo il Dritto naturale poco fa riforto tra le massime Eterodosse del libero Settentrione, va macchiato di certe dottrine poco uniformi alla verità Evangelica. I nostri Politici addetti di soverchio ad applaudire alle fortunate massime, che ci vengono di là dai monti, non badano poi a confrontarle con le altre massime più sicure, che sono il fondamento della nostra Religione. E intanto si vorrebbe parlar di Politica, come di una cosa, che possa sussistere da per se sola, senza affatto dipendere da quelle cose, che hanno i loro rapporti tra Dio e gli Uomini.

Una simil massimá ha indotto il Beccaria a trattare de' Delitti solamente umani, e passare sotto silenzio tutti quegli, che più tosto meritano il nome di *peccati*, che di *delitti*. Si sforza perciò di affatto separare la Giustizia dalla Religione, e restringersi in que' soli delitti umani, che non hanno alcun rapporto alla Giustizia divina. Pretende in somma toccar so-

10            I L D R I T T O  
lamente le Teorie generali dei Delitti, e prescrivere una norma a tutte le Nazioni a poter vivere giustamente in qualunque Setta, che venga lor in grado.

E perchè questa sua restrizione mi è parsa affai pregiudizievole al vero Dritto de' Sovrani, e di poco profitto per il Ben pubblico, mi ho presa la briga di scrivere questo piccolo Trattato avverso del suo sistema. Il mio impegno è di far conoscere, che non vi è delitto appresso gli Uomini, che non sia peccato appresso Dio, siccome non vi è peccato presso Dio, che non sia delitto appresso gli Uomini. Farò parimente conoscere, che in vano si pretende di far vivere giustamente quelle misere Nazioni, le quali sono involte fra le tenebre di una falsa Religione. Perocchè non si può dar giustizia dove manchino i veri principj: nè può ella sostenersi, dove la Religione non ha veri e stabili i suoi fondamenti.

Del resto mi perdoni l'Autore, se  
ar.

## **DI PUNIRE: II**

ardisco di oppormi alle sue savie dottrine: poichè mi sprona a farlo quel Dritto, ch'è proprio de' Letterati, di giudicare di quelle Opere, che vedono la pubblica luce. Se per disgrazia io caderò negli Equivoci, ne attribuisca la colpa a quel suo modo di dire troppo ambiguo e ristretto, in cui ha volsuto ammucchiare certe idee, che non sempre è possibile a indovinare. Quell'estro, che mi ha indotto a scrivere queste poche carte, può essere molto bene effetto d'imperizia di cose, ma non già prurito di censurare. Il mio giudizio sarà forse ingiusto; ma non sarà certamente delitto. Quante volte il mio modo di pensare sarà erroneo, mi convinca con chiarezza, che io delle mie erronee idee ne farò un volontario sacrificio su l'Altare della Verità.

**Ma se mai questo mio discorso non anderà fuor le vie della ragione, spero, che voglia accoglierlo con quella moderazione e tranquillità d'animo, che promise nel fine del suo lodato**

**A 6 Li.**

12      I L D R I T T O

Libro. Intanto io lo afficuro, che non sono quell' istesso, che tempo fa pubblicò le Note con invettive velenose, e poco decenti al carattere di un vero Letterato. Potrò cadere negli errori; ma non in errori tali, che abbia a sconoscere la modestia, l'ornamento migliore di ogni buono ed onorato Scrittore.



II.



I L  
D R I T T O  
D I P U N I R E .

L I B R O I .

---

G A P . I .

*Che cosa sia Dritto di punire .*



ER maggiore intelligenza delle cose, che si debbono da noi trattare, fa d'uopo prima di tutto definir questo Dritto, di cui principalmente trattiamo. *Il Dritto di punire*

## 14 I L D R I T T O

*niré è una facoltà, che hanno tutt'i Legislatori, di gastigare i loro Sudditi, trasgressori delle leggi con pene proporzionate a' loro Delitti.* Sicchè deve osservarsi, che detta facoltà, per esser veramente legittima, ha bisogno di molte essenzialissime cose, che successivamente da noi si diviseranno.

I. Primieramente si richiede, che una tale facoltà risieda in potere di chi ha l'autorità di far le leggi: cioè del Principe regnante. Essendo le pene per l'ordinario stabilite nelle stesse leggi, non possono riconoscere altro autore, che il solo Principe, come quelle, che forman parte della stessa legislazione. Per la qual cosa, nè tra pari può esservi la facoltà di punire: nè può avere mai dritto d' infligger pene chiunque per sua condizione è soggetto alle Leggi medesime.

II. Il Dritto di punire, che ha qualunque Sovrano, non può distendersi, che sopra i soli suoi Sudditi. Poichè essendo l' inosservanza delle leggi il motivo essenziale di questo Dritto.

Dritto, non può il Principe farne uso, se non se contro di quegli, che son tenuti ad osservare le sue leggi. Ma perchè i soli Sudditi son tenuti ad offer ar le Leggi del proprio Principe, dunque essi solamente son tenuti a soggiacere alle pene in caso che le pongano in non cale.

III. Si richiede, che le pene, per esser giuste e ragionevoli, siano espressamente minacciate dalle Leggi. Un Monarca in tanto ha la facultà di punire i delitti, in quanto che ha la facultà di poterli vietare. Sicchè fa bisogno, che prima sensibilmente li vieti, se vuole aver giusti motivi di sensibilmente punirli. Altrimente il Suddito non è mai tenuto di render conto al suo Monarca di una cattiva azione, che direttamente, o indirettamente non li sia stata vietata.

IV. Siccome non può darfi pena senza delitto, così nè pure può dirsi giusta qualunque pena, che al delitto non sia proporzionata. E' cosa doverosa, che dove più enormi sono i delitti.

litti , più gravi in conseguenza debbano essere le pene, le quali debbono sempre decrescere a misura che va decrescendo la gravità di quegli. In altro caso un Sovrano non punirebbe da Giudice , ma bensì da Tiranno.

Ecco in somma le cose più essenziali , che vi bisognano , per mantenere con giustizia la sovrana facoltà di punire i Delinquenti. Ma per maggiormente acclarare le cose fin ora nominate , è necessario vedere, da qual principio sia propriamente derivata la sovrana facoltà di punire in **T** **u** **m** **a** **n** **i** **d** **e** **l** **i** **t** **t** **i** **.**

## C A P. II.

*Se nello Stato di Natura vi erano i delitti, e le pene.*

**I**L Marchese di Beccaria chiama lo Stato di Natura *Stato di libertà* , e *Stato di guerra* . Val quanto dire , che in quello Stato tutti gli Uomini erano uguali, perchè tutti ugualmente di-

dispoti del loro arbitrio. E perchè non posson esservi leggi, dove il dispotismo è generale di tutti, pretende perciò, che in quello Stato non potevan esservi nè delitti, nè pene. Onde le ~~Leggi~~ ~~Leggiate~~ dovevano scambievolmente compensarsi con quella forza vendicatrice, che Guerra da noi si appella.

Io per me non so affatto figurarmi questo Stato di comune dispotismo. Se gli Uomini primitivi fossero nati (come cantano i Poeti) da' tronchi ~~de' leggi~~, o come zucche dal seno della terra, senz' opera de' Genitori, volentieri mi arrenderei al partito di coloro, che voglion tutti gli Uomini nati liberi. Ma la Natura antica Maestra, ed esatta Conservatrice delle umane cose, ci fa comprendere dalle cose presenti l' eterno sistema delle cose passate; cioè, che questo Stato di libertà non abbia potuto esservi mai nel Mondo.

Fin tanto che mi dicono i Politici, che gli Uomini nascano tutti u-  
gua-

quali di natura , io glie lo accordo .  
Ma quì non bisogna confondere la natura con la condizione . Io non contrasto , che gli Uomini sian tutti di lor natura formati della stessa carne , e dello stesso spirito : ma non per questo deve dirsi , che tutti nascano ugualmente liberi , essendo la libertà una cosa , che costituisce la condizione , e non già la natura dell' Uomo .

Or lasciate da parte queste cose vorrei sapere , che cosa mai intendano i Politici sotto questo nome *libertà* . Non vorrei però , che avessero a confondere la libertà col libertinaggio . Parla chiaro il Presidente di Montesquieu , che la libertà naturale consiste in poter fare quel , che si deve , e non già quello , che si vorrebbe fare . Ciò posto , ella è una pretensione troppo sciocca di voler trovare la libertà tra Uomini isolati , e che non conoscono società , se fuor della società non si trova altro che barbarie , con cui van sempre uniti il libertinaggio , e la violenza .

Ma

Ma sia ben mille volte vero , che gli Uomini in astratto possano concepirsi tutti liberi per natura . Domando , se questa libertà concepita in astratto possa costituire uno Stato , che meriti il nome di Stato di libertà . Lo Stato presuppone vera esistenza , di maniera che se si vuole , che gli Uomini nascano per natura in uno Stato di libertà , deve ancora volerli , che appena nati persistano nella loro libertà naturale . Ma noi vediamo , che tutti nascano naturalmente soggetti a' loro Genitori , e persistono in questa soggezione fino all' età del raziocinio . Come dunque possono conciliarsi queste due proposizioni , che ogni uno nasca in uno Stato di libertà ; e che tutti restino soggetti , appena nati , al dominio de' Parenti ?

Si leggano attentamente le antiche Storie , ed in quelle si vedrà , che il primo Stato degli Uomini ha dovuto essere Stato di famiglie , e non già di Uomini isolati e liberi , come pretende il Beccaria . Altrimenti non saprei

CO.

come salvare quell'altra massima, per altro incontrastabile, che l'Uomo sia di sua natura socievole: L'esser di natura liberi tutti gli Uomini, e l'essere di natura socievoli sono due cose, che vicendevolmente si contraddicono, perchè non può mai inclinare alla società, chi naturalmente inclina alla libertà.

Or se gli Uomini nello Stato naturale nascevano naturalmente sudditi de' loro Genitori, la ragion porta, che dovessero eglino ubbidire a certe Leggi. Vero è, che non vi erano in quel tempo civili Adunanze, dove dette Leggi si pubblicassero ne' Circoli, o si scolpissero ne' bronzi: Ma vi era però quel lume indelebile, che l'eterna Provvidenza impresso aveva nell'animo di tutti gli Uomini. I Padri di famiglia prendendo per cenosura quel lume naturale, davan leggi a' loro Figliuoli nel modo stesso come i Monarchi le danno a vastissime Nazioni.

**Sicchè nello Stato di natura vi erano**

no le Leggi; e queste Leggi si promulgavano da' Patriarchi tra' proprj naturali Sudditi. Se vi erano le Leggi, non potevano mancare i trasgressori: ed ecco la necessità de' delitti. E se vi erano i delitti, la necessità naturale portava, che doveessero esservi ancor le pene. Onde que' buoni Patriarchi non solamente eran Padri, ma Principi ancora, Legislatori, Giudici, e punitori de' proprj Figli.

## C A P. III.

*Se nello Stato naturale delle Genti vi era il Dritto di punire.*

**S**iccome lo Stato di Natura assolutamente preso riguarda gli ufizj, i dritti, e le obbligazioni tra Mariti e Mogli, tra Padri e Figli, e tra Padroni e Servi; così lo Stato naturale *inter gentes* riguarda gli ufizj, i dritti, e le obbligazioni, che devono passare tra famiglia e famiglia, tra Nazione e Nazione. La provvida Na-  
tura

tura con i primi ufizj, dritti, ed obbligazioni inspira nel cuore degli Uomini il mantenimento di ciascun Popolo in particolare, e con i secondi la conservazione in generale di tutto il Genere umano.

Questo Stato può dirsi veramente *Stato di guerra* nel senso, in cui lo ha preso il Beccaria. Perciocchè non avendo una Nazione il dritto di punire le ingiurie ricevute dall'altra, supplisce con la forza pubblica delle armi, che noi chiamiamo *guerra*. E questo Stato, può dirsi veramente, che in qualche modo possa concepirsi incapace di pene; ma, secondo io giudico, non è mica incapace di delitti. Se ha d'attenderfi la definizione del suddetto Autore, che *il delitto sia un'azione opposta al ben pubblico*, il pubblico bene non debbe da noi essere circoscritto fra i soli termini della nostra Nazione. Il Genere umano deve considerarsi come se fusse una Nazione sola: Avvegnachè quello stesso Legislatore, che diè le leggi a cia-

scun

scun Popolo in particolare , le ha date in generale a tutt'i Popoli del Mondo.

Ma potrà dirmi il Beccaria, che quelle umane azioni , le quali non controvengono a verun patto , non sono delitti ; ma sono scelleraggini , surfanterie . Così lo spiega un dotto Letterato in un suo giudizio al Trattato de' Delitti , e delle Pene . I delitti a loro avviso procedono da un certo patto tacito fatto dagli Uomini di ubbidire alle Leggi del proprio Principe , e di non nuocere alla società . E perchè niuna Nazione indipendente ha promesso di osservare le leggi dell' altra ; dunque un' ingiuria , che si fa ad un estraneo , secondo essi sarà scelleraggine , ma non farà certamente delitto .

Al contrario rispondo io , che questa differenza tra scelleraggini e delitti debbe riporsi a fianco di quella de' Signori Medici fra 'l succo nerveo , e gli spiriti animali . Trattandosi , che certe umane azioni si oppongono al  
ben

24. I L D R I T T O

ben pubblico, sempre sono punibili in se stesse. Potrà dirmi il dotto Autore, che una Nazione non può punire i trasporti dell'altra, e glie lo accordo: Ma non lo può per mancanza di giurisdizione, e non già perchè que' trasporti non siano delitti, e che perciò non meritino d'esser puniti.

Se per esempio una flotta Inglese offendesse per mare una flotta di Francia, certamente il Re Cristianissimo non avrebbe la facultà di punire gli offensori, quante volte non se ne volesse vendicare con la guerra. Ma quell'attentato si punisce in Inghilterra; poichè per dritto di Natura non solamente non si deve ledere il nazionale, ma nè tampoco il forestiero, quante volte da questi non si riceve alcuna offesa. Dunque l'attentato degli Inglesi sarebbe senza dubbio delitto; perchè se tale non fusse, non si punirebbe in Inghilterra.

Mi sia dunque permesso di fondare questa bella Massima: *Che quantunque nello Stato Naturale della Gen.*

## DI PUNIRE. 25

*Genti, non vi sia dritto di punire, non può detto Stato sussistere giustamente senza pene.* Non ha dritto di punire, perchè l'una Nazione non ha facultà di gastigare i delitti dell'altra: Ma del resto ogni una di esse deve invigilare su le operazioni de' proprj Sudditi, affinchè non si dia motivo alle guerre desolatrici di tutti gli Stati.

### C A P. IV.

*Come la Ragion di punire sia passata in potere de' Monarchi.*

**F**In ora questo Dritto l'abbiam considerato in mano ad Uomini attempati, che comandavano a' proprj Figli nello Stato di Natura. Or che i Padri di famiglia l'han perduto, bisogna vedere, in qual maniera sia quello passato in potere de' Monarchi, ed in potere delle Repubbliche nello Stato civile.

Il Beccaria, poichè ha considerato lo Stato di Natura pieno di dispo-  
B tismo,

tismo, e vacuo affatto di leggi, di delitti, e di pene, ecco come fa nascere il Dritto di punire. Egli suppone, che quegli Uomini isolati, stanchi di più vivere in un continuo stato di guerra, venissero a patti fra di loro, per vivere in società, e per difendersi vicendevolmente. Quindi suppone, che quegli Uomini formassero un pubblico Deposito, dove ciascuno ponesse parte della sua libertà, per godere sicuramente il restante: e che creassero un Depositario, qual'è il Monarca, con la facoltà di guardare quel Deposito, e di difenderlo dalle private usurpazioni. Quindi poi, com'è dice, ne nacque il Dritto di punire.

Bella per verità sarebbe l'espressione dell'Autore, se più sodi avesse i suoi fondamenti. Il celebre Autore, per colorire in qualche modo un principio mal fondato, non poteva in altra guisa regularsi, per additar la maniera, come i Monarchi abbiano potuto ottenere un tanto Dritto sul  
Ge-

Genere umano. Ma io vedo per mezzo di più tersi telescopj , che sì fatte unioni, nè fisicamente, nè moralmente potevano accadere.

Ma prima di passare più innanzi mi si permetta di osservare , in che maniera il Genere umano potè passare dalla vita naturale alla civile. Essendo vero, che nello Stato di Natura egli era diviso in famiglie, e non già in Uomini tutti dispoti ed isolati, convien dire, che in due maniere si formassero le Società. O alcuna di quelle Famiglie si aumentava di gente ascitizia, ed allora di una famiglia ne nasceva una Monarchia<sup>1</sup>. Ovvero più Famiglie unite insieme si formavano un Capo, che invigilasse a' pubblici affari, riserbandosi però ogni uno il suo voto nelle pubbliche risoluzioni ; ed allora ne nasceva un'Aristocrazia di forma monarchica, o sia una Monarchia di spirito aristocratico.

Nel primo caso non poteva essere a meno, che divenisse una vera Monarchia: poichè quella gente ascitizia,

che o costretta dalle altrui violenze, o tirata dal proprio utile andava a sottoporsi alla volontà di un Capo, non poteva vantare marca alcuna di libertà: Anzi la sua condizione non poteva essere, che servile; poichè nell'atto stesso che poneva il piede in territorio di altrui dominio, doveva a forza sacrificare la propria libertà, per isfuggire il pericolo di perdere la vita.

Nel secondo caso trattandosi, che più Capi veramente liberi si formavano un Re, che dovesse però dipendere da' loro voti negli affari più premurosi, allora non poteva altro essere che Monarchia aristocratica. Se que' Padri di famiglia risolvevano di dividere la propria libertà, parte riserbandone per se, e parte ponendone nel pubblico Deposito, potevan farlo molto bene, perchè realmente l'avevano, e per dritto di Natura n'erano assoluti padroni.

Se poi si volesse far nascere un' altra sorta di Dominio nel modo, che  
pre-

prescrive il Beccaria , io torno a dire , che ciò , nè fisicamente , nè moralmente potrebbe accadere . Questa fisica impossibilità vien da noi giustificata con quello , che abbiamo provato poco innanzi , che questi Uomini dispoti solitarj sono di pianta ideali . Come mai potevano accadere unioni di sì fatti Uomini , se di sì fatti Uomini non ve ne sono stati mai nel Mondo ?

Ma si dia pur per vero , che nello Stato di Natura parte di Uomini fossero liberi , e stassero isolati . **Niuno** però potrà negarmi , che tali Uomini dovevano essere estremamente barbari , goffi , indocili , e violenti ; mentre l' Uomo , quantunque sia dotato di raziocinio , non può acquistare in altra guisa le virtù dell'animo , che per mezzo dell' educazione . Se quella gente era cresciuta fra i disordini , senza nè pure intendere , cosa fosse umana società , come potevano tra di loro associarsi , se non vi era una persona di spirito elevato , che per mezzo di mo-

30 I L D R I T T O  
tivi sensibili non ve li riducesse.

Si leggano pure con animo spassionato le antiche Istorie , che mai si vedrà sorgere dallo Stato di Natura una Repubblica , o una Monarchia popolare : poichè tale sarebbe una Monarchia , che derivasse dalla volontà di tutto il Popolo . La plebe ignorante è sempre portata all' Anarchia , perchè non sapendo capire l' utilità pubblica , si fa sempre tirare dall'amor proprio all' utile privato . Ond' ella non corre mai volontariamente ad assoggettire la propria libertà : ma quel , che fa , lo fa perchè spinta dalla forza , la quale quasi sempre col laccio al piede la costringe ad ubbidire .

C A P. V.

*Se 'l Dritto di punire possa derivare dalla volontà de' Sudditi .*

**M**A data anche l'ipotesi , che dallo Stato di Natura si dovesse far uscire Uomini tutti liberi di  
con-

condizione, culti di animo, ed eccellenti in dottrina. Dato ancora il caso, che costoro vengano a far convenzioni tra di loro, ed a unirsi in società. Si faccia il dubbio, se il Dritto di punire possa derivare dalla volontà de' Sudditi.

Di sì, risponderebbe risolutamente il celebre Tommaso Obbes: avvegna che nell'idea di costui tutto deriva da' patti degli stessi Uomini. In tanto un Uomo può essere punito di un delitto, in quanto che ha promesso di voler essere punito. Ma queste dottrine restino pure a divertire quell'Anima rea, piena di empietà, e di maliziosi pregiudizj; poichè un Uomo posto a ragione non può certamente approvarle.

Ma quando anche volesse succedersi, che tutte le Società si sian fatte per via de' patti; e per via de' patti sia stato dato a' Monarchi il Dritto di punire: Dico io: quale intenzione aveva in quell'atto ciascun Uomo in particolare; di assoggettire gli altri

alle pene , o di affoggettir se stesso ? Che un Uomo libero potesse affoggettire chi non li era soggetto , mi pare , che non abbia del ragionevole . Dunque per necessità deve dirsi , che ogni uno affoggettisse la sua persona anzi , che quella degli altri .

Quando sia così , deve dirsi parimente , che ciascuno concorresse con la volontà ad esser punito , qualora si rendesse delinquente : E questa convenzione non avrebbe altro fondamento che quello dell' utile pubblico . Ma s' è vero quel che dicono i Metafisici , che l' amor proprio tira sempre la volontà degli Uomini ad anteporre la propria alla conservazione di tutti gli altri ; come mai dunque potevan gli Uomini far patti pregiudiziali al proprio individuo , benchè si trattasse di salvare la sicurezzza di tutta la Società ?

A questo argomento risponderebbero i Politici , che non si potè fare a meno di venire a questa convenzione , perchè niuno aveva da se solo forza  
ba-

bastante a conservarsi dalle altrui violenze : e perciò fu ogni un tenuto a contribuire per la salvezza di altri , ficcome gli altri contribuivano per la sua . Fu dunque la necessità , che astringe gli Uomini a sì fatte unioni ; poichè non potendo altrimenti assicurarsi l'individuo , e le sostanze , dovè l'amor proprio con una fune al collo cedere il primato all'amor reciproco di tutta la cittadinanza .

Se dunque la causa motrice di queste unioni fu la necessità , come mai il dritto di punire potè essere autorizzato dalla volontà degli Uomini , se la volontà in caso della necessità non porta altra divisa , che quella di serva ? Non doveva dunque dire il Beccaria , che l'autorità de' Sovrani procedesse da più porzioni unite dell'arbitrio de' Sudditi : Imperciocchè la libertà subordinata , essendo di una potenza solamente passiva , non ha veruna attività a poter autorizzare l'arbitrio di chi comanda .

Ecco dunque , che la volontà de'

B 5

Sud.

34 I L D R I T T O

Sudditi in niente può contribuire, come in fatti in nulla contribuisce a costituire la Sovranità. Altrimente ne verrebbe in conseguenza, che i Sudditi potrebbero ritirarsi ogni uno la porzione della sua libertà, sempre che il Sovrano facesse cose contrarie al pubblico fine. Ma questa massima deve detestarsi in ogni Stato, perchè oltre di opporsi alla mente di chi tutto regge, aprirebbe il campo alle ribellioni, donde talvolta ne deriva la desolazione de' Regni.

C A P. VI.

*Da chi abbiano ricevuta i Sovrani il Dritto di punire.*

**E** Giacchè questo Dritto non può derivare dalla volontà de' Sudditi, bisogna vedere, quale sia la vera di lui sorgente. Dissi poco prima, che 'l Dritto di punire procede unitamente con l' autorità di formar le leggi. E perchè l' autorità di formar le  
leg-

leggi dipende immediatamente da Dio: dunque da Dio ha da dipendere il Dritto di gastigare i Delinquenti.

Sicchè dica quanto può con le sue fallaci dottrine Tommaso Obbes, che sempre anderà a galla questa incontrastabile verità, *che Dio è il fonte perenne di ogni umano Dritto*. Avendo egli costituito nel Mondo il Genere umano con l'obbligo di moltiplicarsi, di dominare agli altri animali, e di glorificare il suo nome, impresse nel cuore di ogni uno quelle due massime leggi; cioè di onorare la Divinità, e di amare i propri simili. Tutte le Leggi, che non ripugnano a queste due massime fondamentali, per necessità debbono esser giuste, ed uniformi alla ragione.

Non si mette in dubbio, che siccome Iddio ha potuto fare queste Leggi, così possa ancora punire chi non le osserva. L' **unica** obiezione, che **potrei** avere, farebbe quella, che non si debbano confondere i delitti con i peccati, e le **pene** temporali con le

spirituali. Questa distinzione forse vien fatta dal Beccaria, per salvare la sua massima, che 'l Dritto di punire con pene temporali derivi dalla volontà, o ~~sia~~ consenso degli stessi Uomini. La proposizione per altro sembra un poco avanzata. Non dico già, che debba paragonarsi alle proposizioni dell' Obbes; ma sembra soltanto di avere un non so che dell' Obbesianismo.

Le umane azioni, sempre che son contrarie alla mente di Dio, sempre son delitti, ~~come~~ come delitti son tutte quelle, che si oppongono alle Leggi umane: Poichè le umane Leggi, quante volte sian giuste, altro non sono che una spiega di quella divina mente. Se dette azioni debbano chiamarsi *peccati* in rapporto a Dio, e *delitti* in rapporto agli Uomini, ciò poco importa. Le leggi però son le stesse; e 'l fine di queste leggi è l' istessissimo, perchè Dio non per altro vuole quel, che vuole, se non se, perchè conferisce all' umana Società.

Quan-

Quante volte sia così, come in fatti lo è, per qual motivo si ha da separare l'idea de' delitti dall'idea de' peccati? Altro non può essere il motivo, se non perchè si vuole, che la Giustizia umana affatto non abbia ingerenza con la Giustizia divina. Si vuole in somma, che la Giustizia temporale non possa derivare da quel medesimo fonte, donde deriva la Giustizia soprannaturale. Ma non si è bado alla verità incontestabile, che la Giustizia umana non può mai camminare per diritto, se alla Giustizia divina non si uniforma.

E' stato dunque Iddio quegli, che ha dispensati tutt' i Dritti al Genere umano. Siccome egli ha dato a ciascuno il dritto di conservar se stesso, con l' obbligazione di non offender gli altri, così dette a' Patriarchi nello Stato di Natura, ed a' Principi nello Stato civile la facoltà di difendere la salute pubblica. Onde non ammiri M. de Voltaire, che i Principi della Terra siano chiamati con giu-

giusti termini *Immagini di Dio in Terra* : perciocchè sono essi *Amministratori della divina Giustizia* , investiti dell' autorità , non solamente di punire que' delitti , che nuocciono alla società , ma generalmente tutte quelle umane azioni , che si oppongono alla mente di quel primo Sovrano .

Per questo Iddio nelle divine Scritture si fa chiamare *il Re de' Re , e' l Signore de' Signori* . Tutta l' autorità , che hanno i Principi terreni , la riconoscono da lui , come primo e principal motore di tutte le cause seconde . Sia qualunque la maniera , come un Principe s' imporessi di un Regno , che sempre la causa è da rimetterfi al giudizio imperscrutabile di quell' Entè sovrano . Non possono formarfi che pessimi decreti da chi vuol giudicare in queste cause , senza sapere gli altri arcani della divina Provvidenza .

CAP.

*Quali siano i veri Sudditi di  
ciascun Principe.*

**E** Perchè gl' Imperj della Terra sono molti e diversi , perchè diversamente ripartiti fra' Principi terreni , non è fuor di proposito il vedere in questo luogo , su quali Sudditi possa distendersi l' autorità di un Principe .

I Sudditi da' Politici son divisi in naturali , ed ascitizj . I naturali sono tutti coloro , che nascono dentro i tenimenti del proprio Dominio : e gli ascitizj sono all' incontro quegli , che vengono d' altri Dominj - a fissarvi il domicilio . Di costoro tanto gli uni quando gli altri son soggetti ad ubbidire a quel Principe , nel di cui Dominio si ritrovano , per quella massima legale , che l' autorità di un Principe si distende fin dove si distende il di lui territorio .

*Ma*

Ma quando alcuni Forestieri passassero in territorio di altrui Dominio per causa di negozio, e non già per fissarvi il loro domicilio, in tal caso non possono veramente dirsi Sudditi. Come se per esempio una nave d'Inglese capita nel porto di Napoli, la cognizione delle loro cause sempre spetta al Re d'Inghilterra, perchè ne' patti del Commercio così suole convenirsi. Però ciò s'intende se la causa interessa i soli Inglese; perchè se mai vi entra l'interesse del nazionale, la facoltà nella cognizione della causa è promiscua.

Da ciò, che abbiamo detto, può tirarsi la conseguenza, che un Principe può esercitare il dominio in alieno territorio; però si richiede, che v' sia il consenso del Principe nazionale e che lo eserciti su i propri Sudditi. Così avendo uno pattuito, ed ottenuto il consenso di poter passare per l'altrui territorio, chi può negare, che in tali casi un Principe non abbia tutta l'autorità su i propri Sudditi

e si

e su le proprie milizie? Vero è, che per dritto naturale niuno farebbe tenuto ad accordare un tal passaggio: Ma l'esperienza ha fatto conoscere, ch'è meglio accordarlo, che incontrare peggiori conseguenze.

Se un Principe può distendere la sua autorità in territorj di altrui dominio, tanto più la può distendere in luoghi di niun dominio, come sarebbe per mare, e per isole disabitate. Nè può dirsi, che una flotta Inglese tra tanto che va per mare, non sia soggetta al Re d' Inghilterra; poichè fino a tanto che camminano sotto le di lui bandiere, sempre a lui son soggetti, ed a lui debbono dar conto delle proprie azioni. Onde se ne deduce, che non sempre il territorio circoscrive il dominio, il quale per via de' patti può distendersi anche fuora dello stesso territorio. Per questo accade, che dentro un Dominio spesso vi si osservano alcune Giurisdizioni segregate, da cui si astiene l' autorità del Principe secondo quelle condizioni, con

42 I L D R I T T O  
con le quali vi ave acconsentito.

Resta ora a squittinare , se un Sovrano possa punire que' Forestieri , i quali dopo commesso il delitto son ricapitati nel suo Dominio . Il Beccaria sostiene di no per la ragione , che avendolo essi commesso fuor del suo territorio , non hanno inteso di offendere le sue Leggi . In effetto così fuol praticarsi in tutt' i Dominj di Europa , ma non senza risentimento della Giustizia . Se non volessero i Sovrani ingerirsi in cause tali , per la difficoltà , che s' incontra nella prova de' delitti , dovrebbero almeno espellere i Rei da' confini de' loro Reami . Non si dà cosa , che maggiormente incoraggisca i Delinquenti , quanto la speranza di poterfi salvare in alieno Dominio .

Per vedere , se tai delitti possano punirsi da quel Principe , nel di cui territorio il Delinquente si è rifugiato bisogna premettere una distinzione: Se quel Reo ha contravenuto a quella sorta di leggi , ch' eran proprie della Nazione , donde partì , certamente quel Prin-

D I P U N I R E. 43

Principe non è tenuto a punirlo. Ma quante volte egli è punire quelle leggi eterne, che obbligano in generale tutta la società degli Uomini, perchè non si ha da punire, in qualunque Dominio ei si trovi?

C A P. VIII.

*Dell' ufizio de' Sudditi verso  
il Principe.*

**S**E fusse vero, che 'l Dritto di punire proceda da un certo patto socievole degli stessi Uomini, farebbe ancor vero, che i Sudditi potrebbero ritirarsi dal patto quante volte il Principe non osservasse tutte le condizioni, che lo accompagnano. Ma questa proposizione, come dissi, dovrebbe prescriversi in ogni Stato; perchè oltre di non aver piccolo motivo di ragione, che la sostenga, non serve ad altro che a fomentare sedizioni nel cuore de' Sudditi.

L' ufizio de' Sudditi è di venerare,  
di

## IL DRITTO

di ubbidire , e di esser fedeli al loro Principe , ancorchè si trattasse di venerare , di ubbidire , e di esser fedeli a un Principe pieno di vizj . Sono alti decreti del Cielo , che alle volte si vedano salire in Trono alcuni Principi discoli, ed ambiziosi . Li Sudditi non hanno alcun dritto di giudicare i proprj Superiori: e se lo fanno, oltre che mancano al proprio ufficio , si oppongono direttamente alle indipendenti determinazioni di quell' Ente sovrano .

E che ciò ripugni ancora alla ragione naturale, non è da dubitarsene . E' massima approvata da tutti i Politici , che niun Uomo ha dritto sulle operazioni di un altro Uomo dell' istesso suo stato, e della stessa sua condizione . Tanto maggiormente cresce la ragione, che un Suddito non possa sindacare le operazioni del suo Sovrano: mercechè un tal Dritto non può essere, se non se in persona di quegli, che vantano superiorità . Considerate, se'l Popolo possa vantarla su l' istesso suo

fuo Superiore, qual' è appunto il Capo della Nazione.

Gli Antichi solevano paragonare la civile società ad una catena, il di cui primo anello stia in mano del Principe. Volevano di vantaggio, che il solo Principe avesse la facoltà di strascinare tutti quegli, ch' eran ligati con quella catena. Ma questi all' incontro non avevan forza a poter tirare il loro Principe. Imperciocchè la prima maglia, a cui sono attaccate le altre maglie subalterne sta ligata ad una colonna, ch' è il sostegno di tutte le divine, e di tutte le umane cose.

Siasi dunque come si voglia, o ereditario, o elettivo; o giusto o ingiusto; o discoloro, o virtuoso un Monarca, che sempre i Sudditi saran tenuti a riconoscerlo come loro Principe e Capo. Questa è la mente di chi ha posto l'ordine, e la simmetria alle civili Adunanze. Onde non occorre, che stiano essi a notare i difetti di chi governa: avvegna che, qualunque siano  
i di-

i difetti di un Sovrano , non possono disobbligare i Sudditi dal dover ciecamente ubbidire a chi ha la facoltà di comandare .

## C A P. IX.

*Dell' ufizio del Principe verso i Sudditi .*

**M**A non perchè i Sudditi sian nell' obbligo di ciecamente ubbidire , ha da dirsi , che i Sovrani abbiano la facoltà di ciecamente comandare . Questa oppinione ha fatti , e fa gran progressi appresso i Macchiavellisti . Ma un Uomo ragionevole , ancorchè lo voglia , non potrà certamente adottarla , senza sentirne un interno ribrezzo .

Vero è , che i Principi terreni son Vicarj di Dio in Terra : ma lo sono di quelle cose , che influiscono alla conservazione , e non già alla distruzione del Genere umano . Essi sono semplici Amministratori della divina  
Giu-

Giustizia , e promulgatori delle sue  
sante divine Leggi . Onde tutte le  
Leggi , ch' essi fanno , e che non sono  
uniformi alla mente di chi tutto reg-  
ge , tutte sono ingiuste . E se non  
son tenuti a renderne conto ai loro  
Sudditi , chi può dispensargli dal do-  
verne render conto strettissimo a chi  
ha conceduto loro il bastone del co-  
mando?

Vi è stato un tempo , quando re-  
gnavano su la Terra certi Principi  
ambiziosi , che più da Tiranni , che  
da Monarchi governavano i loro Re-  
gni . Ma non potrà mai pretendersi ,  
che costoro camminassero per la via  
della Giustizia . Iddio nelle divine  
Scritture minaccia stragi , ed estermi-  
ni contro sì fatti Personaggi : E non  
poche volte minaccia loro di volergli  
sbalzare dal Trono , con sostituirvi an-  
che Principi di straniere Nazioni .

E' stata per noi una grazia speciale  
della divina Provvidenza , che ci ha  
fatto nascere in tempi veramente uma-  
nissimi , in cui si vedono affatto ban-  
di-

dite le imperiose leggi de' Caligoli , de' Neroni , e degli Eliogabali . Se prima i governi politici prendevano norma , talvolta da pravi costumi del volgo barbaro , e talvolta dal cervello stravolto degli stessi Sovrani ; non così presentemente che in Europa i Dominj stan provveduti di gente culta , di savj Principi , e di giuste Legislazioni .

Ma parlando generalmente , e fuori di necessità , quante volte un Principe voglia fare con rettitudine il suo ufficio , deve avere avanti gli occhi , ch' egli non solamente è Giudice , ma Padre ancora del suo Popolo . Che se bene stia in suo potere il bastone del comando , e la spada punitrice degli umani delitti , deve sempre aver di mira l' utile de' suoi Sudditi , e non mai le sue private passioni . Deve talvolta aver le viscere di pietoso Padre , talvolta di equo Legislatore , e talvolta ancora di Giudice severo , e inesorabile .

Però sempre ha d' aver per guida  
la

la volontà di chi tutto regge, perchè da quella dipende, e deve dipendere l'umana Giustizia. Non quel, che vuole il suo Popolo, ma quel, che dovrebbe volere, ha da muovere l'animo di un Regnante a far, che si eseguisca. Perciocchè la cieca moltitudine per certe false idee d'incongrua utilità per lo più desidera quelle cose, che di ragione non dovrebbe desiderare.

C A P. X.

*Il Principe è tenuto a promulgare le sue Leggi.*

**U**No de' primi espedienti, che deve prendere un Sovrano, per esercitare con giustizia, e con decoro il suo impiego, è di procurare, che tutte le Leggi si sappiano da' propri Sudditi. Ma quando anche riuscisse difficile il pubblicarle tutte, almeno le Leggi penali dovrebbero scriversi, e promulgarli in modo, che possan  
C leg-

leggerfi, ed intenderfi da chi le deve osservare.

Con ragione esclama il Beccaria, che si voglia fin anche a' tempi nostri; più tosto lambiccare il cervello su l'interpretazioni delle Leggi R., che formarne un Codice più chiaro in lingua, che s'intenda da tutti. E pure si tocca con le mani, che le Leggi di Roma non sempre han cammino ne' Tribunali di oggidì; poichè nel modo istesso, come si son cangiati gli umani costumi, così le Leggi hanno avuto bisogno di riforma. Onde si vede per l'ordinario, che tra le Leggi ve ne son moltissime, che da gran tempo sono andate in disuso, e quasi in dimenticanza.

Quantunque Roma stessa ne' primi anni della Repubblica avesse raccolte le Leggi di diverse Città della Grecia, pure i Romani non ebbero altra cura, che di farle tradurre in lingua patria, e di farle esponere in un luogo il più pubblico della Città. E se mai si facevano altre Leggi nuove, la pub-

## D I P U N I R E .

pubblicazione sempre si faceva ne' tempi e luoghi convenevoli, quando tutto il Popolo ne poteva restare pienamente informato. Tal anche fu la costumanza di diversi Popoli di Oriente, ed in particolare degli Ebrei, la di cui polizia può servir di guida a tutte le Nazioni più sensate dell' Universo.

Due sono i fini, - per cui si promulgano le Leggi: uno per prevenire i delitti, e l'altro per punire chiunque gli commette: ma il primario fine è di prevenirli. Dunque il Legislatore deve fare in maniera che le sue Leggi sian intese da tutti, perchè altrimenti elle non potranno mai tendere a questo primario fine. In tal caso sembrerà, ch' elle sian fatte assolutamente, per punire i Delinquenti; e talvolta serviranno a punirli per delitti involontariamente commessi.

Egli è tanto vero, ch' è necessaria la chiarezza nelle Leggi, che chiunque non le intende è più scusato di chi ne abbia una piena cognizione.

L'obbligo, che ha ogni uno di osservare appresso gli Uomini, vien avvalorato da que' motivi sensibili, con cui dagli Uomini stessi ci vengono inculcate. L'averle impresse ne' cuori bastantemente ci obbliga appresso Dio: Ma avendo questo conosciuto, che farebbero elle restate sepolte, ed oppresse tra il dispotismo dell'umana malizia, ha permesso a' Giudici della Terra di poterle ristabilire, rischiarare, e di punire con pene sensibili gl'infrattori di esse.

Sicchè in ciascuno Dominio di Europa dovrebbero tutte le Leggi almeno penali compilarfi in un Codice scritto in lingua vulgare. Dovrebbero in quello individuarsi al più, che sia possibile, tutti i delitti, che si potessero commettere, e distribuirsi ordinatamente nelle loro rispettive Classi. Quindi si dovrebbero individuare tutte le pene, con togliere però quelle, che non senza cattivi effetti soglion lasciarsi all'arbitrio del Giudice.

Mi si potrebbe opporre la gran diffi-

ficoltà, che non potrebbero mai farli Leggi sì compiute, che de' generi dei delitti giungano a prevenire tutte le possibili circostanze. Ma io rispondo, che presentemente non siamo in que' tempi, quando, e per l'angustia delle umane menti, e per mancanza di sperienze era difficile lo scorgere tutt' i rapporti, che le specie possono avere a' generi, e i generi alle specie. Ma quante volte si conosca, che una Legge per la variazione delle circostanze meriti o di essere abolita, o moderata, potrà farsi nel Libro medesimo. Così pure, se ha d'aggiungersi alcuna Legge nuova, si aggiunga nell' istesso Libro, affinchè le Leggi, che sono in osservanza, si veggano sempre unite da chi le deve osservare.

Non può giungersi a credere, che belli vantaggi ne sentirebbe il Pubblico, se il Corpo delle Leggi fusse scritto in lingua patria, ed in buon ordine distribuito. Oltre che i Rei potrebbero da se stessi studiarli la propria causa, si toglierebbero parimente le

54    I L D R I T T O  
tante Glosse, Interpretazioni, ed Antinomie, le quali ad altro non servono, che a render confusa ed intricata la Giurisprudenza. Egli è vero però, che questa novità causerebbe del grand danno a' Signori Giurisperiti; ma il danno di costoro non prepondera all'utilità, che ne riceverebbe l'intera Nazione.



IL



I L  
**D R I T T O**  
**DI PUNIRE.**  
**LIBRO II.**

---

**C A P. I.**

*Su quali delitti possa distendersi  
 l'autorità del Sovrano.*



**I**n ora non ho dette, che  
 cose generali in riguardo  
 al Dritto di punire. E'  
 necessario ormai discendere  
 alle cose particolari: e pri-  
 ma di ogni altra cosa, a riflettere po-

**C 4** fa-

fatamente , su quali delitti possa distendersi l'autorità del Principe .

Il Signor Marchese di Beccaria , trattando de' Delitti , e delle Pene , ha voluto restringersi in que' soli delitti umani , che son comuni a tutte le Nazioni , sì Cristiane , che Idolatre , o Maomettane . Io peraltro non so capire , qual sia stato il fine dell' Autore: se lo ha fatto , per limitare un poco più il Dritto de' Sovrani , o per darci un Trattato in tutt' i versi imperfetto . Perciocchè le Teorie , in cui egli si determina , non faranno mai bastevoli a formare una perfetta Legislazione in qualunque Setta , che li piaccia .

Se anche dovesse attendersi la sua definizione , che il delitto sia *un'azione opposta al ben pubblico* , pure questo termine di *delitto* merita di avere assai più larghi i suoi limiti . Iddio non vuole , che quelle sole cose , le quali conferiscono al pubblico bene , ed alla conservazione del Genere umano: Egli ha formate due massime Leggi , che so-

sono il fonte di ogni divino, ed umano Dritto. Da dette Leggi derivano tutt' i doveri dell' Uomo , le cui opposte azioni non possono mai esser utili al ben pubblico, se tanto dispiacciono a Dio.

Sente dirsi da certi Uomini dissoluti , che l' Uomo per mezzo del libero arbitrio abbia la podestà di fare tutto ciò , che vuole - Quindi tirano la conseguenza , che 'l male non farebbe male, se dalle Leggi non fusse proibito . Ma se mai questi tali han la fortuna di riconoscere un Dio, come la causa delle cause, ed [il disponente di tutte le umane cose, han da riflettere, ch' egli non ha mai data all' Uomo la podestà di fare ciò che vuole . Il libero arbitrio riguarda solamente la potenza fisica, e non già la morale : mercechè Dio ci permette di poter fisicamente secondare la nostra volontà ; ma non per questo egli intende giustificare le nostre azioni , quante volte nuocciano a noi , e oppongano al suo santo divin volere .

## 59 I L D R I T T O

Ma dunque le nostre azioni, intanto spiacciono a Dio, in quanto che son nocive alla società, perchè ha da dirsi, che non ogni peccato sia delitto? Che voglia separarsi l'idea del delitto dall'idea del peccato, poco importa: Ma che ogni peccato non possa chiamarsi delitto, non è cosa, che possa reggere per la via della ragione. Se uno mi dicesse, che non ogni delitto è peccato, il capirei; poichè le Leggi umane vietano alle volte certe azioni, che in se stesse sono indifferenti appresso Dio.

Ma perchè tra gli Ortodossi le umane azioni vengon regolate secondo la norma prescritta dalla divina Provvidenza, perciò i delitti, ed i peccati debbono essere necessariamente gl'istessi. Se spiacciono a Dio, non possono non dispiacere a' Principi, perchè i Principi sono Giudici visibili, e vindici sensibili di quelle Leggi, che Dio stesso ha formate. Onde non vale a dire, che i Giudici della Terra non abbiano la facultà di punire i pec-

peccati , per esser questi pure azioni morali , che hanno i loro rapporti tra l' Uomo e Dio.

Che i Principi non possano punire i peccati interni , come sono le prave intenzioni , o i giudizj temerarij , io lo concedo ; ma l' impotenza è fisica , e non morale . Come mai potrà pretendersi , che possano punire gl' interni , se nè pure possono gli esterni qualora non sia certo il Delinquente ? Ma quante volte l' atto sia esteriorato di maniera che possa agevolmente provarsi , sempre il Principe è nel dritto di punirlo , sia delitto , o sia peccato .

C A P. II.

*De' delitti di Religione .*

**I**L primo e principal dovere di un Ente ragionevole è di riconoscere un Dio unico , purissimo , e perfettissimo , di credere ciecamente alle sue sante rivelazioni , e di venerarlo come suo principal Benefattore , Tut-

te le umane azioni, che si oppongono a questi doveri, son delitti di Religione, e meritano tutto il risentimento di un pio Sovrano, come i più contrarj al pubblico bene.

L'obbligo indispensabile, che abbiamo di riconoscere Iddio, può far comprendere, quanto sia ingiusto e detestabile l'*Ateismo*. Questo delitto, oltre che macchia l'Uomo di una intenza ingratitude verso di chi lo ha creato, e ricolmo di tanti beneficj, può produrre cattivissimi effetti contro la sussistenza dello Stato. Dammi uno Stato, che non riconosca Divinità, che sembrerà un naviglio senza timone, ed un esercito senza Duce. Sicchè l'*Ateismo* non solamente deve detestarsi, ma deve parimente punirsi con severissime pene.

L'obbligo, che abbiamo di riconoscere un Dio unico, ci vieta ancora l'*Idolatria*, la quale se bene non vada a paro con l'*Ateismo*, pure li va poco lontana. Egli è certo però, che nel Mondo politico sono più compa-  
ti

tibili gl' Idolatri, che gli Atei: imperciocchè l' Ateismo è delitto di impietà, e l' Idolatria lo è di cecità. In uno Stato, dove il lume della vera Fede splende da ogni parte, difficilmente può forgervi un tal delitto. Resta solo, che non vi si faccia introdurre, o appena introdotto si espella subito da' confini.

Affai peggiore dell' Idolatria, e poco inferiore all' Ateismo è l' *Epicureismo*, che nega a Dio tutte quelle perfezioni, che di ragione li competono, ed in particolare la Provvidenza. A che giova il confessare l' esistenza di Dio, se poi li si negano gli attributi più essenziali, che competono alla Divinità? La credenza di esservi un Dio, può fare ben distinguere un Deista da un Ateo: ma quante volte si nieghi la provvidenza, non potranno mai evitarli in uno Stato quegli stessi effetti, che produce l' Ateismo.

Siccome è nostro dovere il riconoscere un Dio purissimo e perfettissimo, così dobbiam credere ciecamente

te alle sacrosante di lui rivelazioni, che o per mezzo delle sacre Scritture, o per mezzo della santa Chiesa ci sono comunicate. Quindi nasce, che son delitti tutte l'Eresie, che si oppongono ad un dovere sì rimarchevole. Chi volesse negare, che l'Eresia non possa sconvolgere un Dominio ben organizzato, legga la Storia della Chiesa primitiva; ovvero stia un poco ad osservare gli andamenti di que' Popoli, dove l'Eresia convive col Cristianesimo.

Simile all'Eresia è in se stesso lo Scisma; ma suol mutarsi ancora in peggio. Chi crede a tutt'i dogmi della Religione, senza voler riconoscere un Capo visibile, che ne sia il mandatore, dà segni evidentissimi, di non volerci credere affatto. E perciò si vedono tra gli Scismatici albergare per lo più il libertinaggio, la dissolutezza, il mal talento, e le sedizioni. Considerate poi, se un Principe possa starsene con le mani alla cintola, quante volte un tal vizio si

vada rampicando nel suo Stato.

Le *irriverenze*, e le *bestemmie* contro la Divinità, e le *ingiurie*, che si fanno a' Ministri della Chiesa, comechè delitti di minor peso, pure meritano i risentimenti di un zelante Monarca. Il nostro dovere verso Dio non solo consiste in credere in lui, ed alle sue sante Leggi; ma consiste ancora in venerarlo interiormente ed esteriormente. L'esteriorità son tanto necessarie negli ufizj di Religione, che senza di esse non potrebbe un Principe concepire, di qual Religione, o di qual Setta siano, o non siano le genti a lui soggette.

Sicchè la norma di un saggio Principe dev'esser questa ne' delitti di Religione. Quando si accorga, che nel suo Stato vi alligni qualche cattiva pianta, la sbarbichi, e la getti via, se sia possibile. Se avrà profundate le radici, si serva del ferro e del fuoco, affinchè non torni a pullulare. Ma quante volte quella pianta sia capace di ricevere buoni innesti, in tal caso può

può ritenerla appresso di se, e procurare di abilitarla a produrre buoni frutti.

## C A P. III.

*Dei delitti di lesa Maestà.*

**D**Opo i doveri, che ci portano a riconoscere un Ente sovrano, vi sono i doveri, che ci obbligano a riconoscere il nostro Principe con tutte quelle prerogative, che costituiscono la Sovranità. Tutte le azioni opposte a tai doveri, possono dirsi *delitti di sedizione, o di lesa Maestà*; e come tali non possono evitare i più alti rigori di un Principe sdegnato.

Il Beccaria determina i delitti di lesa Maestà in quelle sole azioni, che tendono all'immediata distruzione della società. Qual senso possano avere queste parole, è cosa da riflettervi seriamente, per non isfallire dalla mente dell'Autore. Vorrà forse dire, che delitti di lesa Maestà furono le *Ca-*  
*spi-*

*spirazioni* di Drufo e di Catilina, che menarono a distruggere la Repubblica de' Romani: Ma non così la sollevazione di Bruto, che da Monarchia la ridusse in Aristocrazia. Imperciocchè ne' due primi casi la società passò pericolo di dissolversi; ma nel secondo restò più salda di prima.

Salva però sempre la pace dell'Autore, a me pare, che 'l delitto di lesa Maestà, non solamente possa comprendere le cospirazioni popolari, ma tutte ancora quelle altre azioni, che ledono a dirittura i Dritti del Sovrano. La Maestà in se stessa altro non è, che l'aggregato di tutt' i Dritti, che competono al Capo di una Nazione, che vi abbia l'alto imperio. Onde tutte quelle azioni, che ledono, o uno, o parte, o tutti questi Dritti, meritano il nome *di lesa Maestà*.

Oltre le cospirazioni meritano questo nome tutti gli attentati fatti contro la persona del Principe; e possono considerarsi in pari grado con le cospirazioni; perciocchè tanto è to-  
glie.

gliere il busto dal capo, quanto il capo dal busto. E' ben vero però, che quando per disgrazia si offende la persona del Principe, non è delitto, che possa passare sotto questa rubrica; poichè il Delinquente non ebbe la positiva intenzione di commettere un delitto sì enorme, e perciò non merita il nome infame di ribelle, e di fedizioso.

Delitti di lesa Maestà ( benchè di minor conseguenza ) debbon dirsi tutti gli attentati, che si fanno contro gli Ufficiali del Principe, per quella ragione che gli Ufficiali sono come membri del Principe stesso. La facoltà di creare, e di deponere i Ministri è propria del Sovrano, il quale altro non fa che sostituire persone idonee a certi ufficj, che di ragione farebbero suoi: Onde non può un Suddito arrogarsela senza offendere la Sovranità. S' intende però questo, quante volte tali attentati si facessero contro gli Ufficiali per cose, che dipendono dall' ufficio.

Così

Così pure il Gius di far la guerra, il Gius di far le leggi, e di amministrar la giustizia, il Gius di proibire, il Gius del monetaggio, tutti competono alla Maestà del Sovrano. L'usurpare uno, o più di questi Dritti è lo stesso che ledere la Maestà del Principe. Dunque non deve recar meraviglia, se le usurpazioni, che talvolta si fanno di questi Dritti, son chiamati con giusti termini *delitti di lesa Maestà*.

Capisco pur io, che furon leggi cavillose quelle, che fecero i primi Imperadori in dichiarare delitti di lesa Maestà il fondere statue scartate d'Imperadori, il venderle, o il denudarsi avanti di esse. Qualunque azioni anche improprie, che si facessero avanti una statua, senza però dispregio del Principe, altro risentimento non meritarebbero, che quello della statua *istessa*. Ma quando si offendesse la statua con l'intenzione di offendere chi ella rappresenta, in tale caso l'offesa è del Principe, e non della statua.

Sic.

Sicchè i delitti di lesa Maestà non sono quegli solamente, che portano all'immediata distruzione della società, ma tutti generalmente quegli, che ledono i Dritti del Sovrano. Non può mettersi in dubbio, che un Principe può servirsi di tutta la sua autorità per estirparli; poichè si tratta di mettere in salvo tanto la sua sicurezza, quanto la pace di tutto lo Stato.

## C A P. IV.

*Dei delitti di ufizio.*

**C**Hiamo *delitti di ufizio* tutti quegli, che si commettono da' Ministri contro i doveri prescritti dal loro impiego. Non potendo un Principe da se solo amministrare la giustizia a suoi Sudditi, o per mancanza di tempo, o di comodo, o di abilità, vi stabilisce perciò persone idonee, le quali l'amministrino in suo nome. Deve per questo ogni Ministro, senza trapassare i limiti della sua incumbenza,

za,

D I P U N I R E. 69

za , far tutto ciò , che dovrebbe fare il suo Principe , di cui fa le parti .

Una delle cose , che vengono incaricate a questi Personaggi , è , che debbano giudicare secondo le Leggi . Dall' inosservanza di questo lor dovere procedono que' delitti , che chiamiamo *Ingiustizie* . Sono questi delitti gravissimi assai più di quello , che si può pensare , e dovrebbero esser puniti molto più di quello , che sia solito . Imperocchè chi commette tali delitti , oltre che lede il ben pubblico , e tradisce il Sovrano ; si arroga certe facultà , che il Sovrano non li ha mai concedute .

Fin dal tempo dell'Imperator Alessandro fu fatto il dubbio , se il giudicar contro le Leggi era delitto di lesa Maestà . L' Imperadore rispose di no' fu la massima già cennata , che un Giudice si aveva come membro del suo Principe nell' amministrazione della Giustizia . Non può negarsi però , che il decidere contro lo stabilimento delle Leggi non sia un delitto di molto

pe

peso, e di pessime conseguenze. Il più, che possa fare un Giudice, è d'interpretare al meglio che sia possibile la mente del suo Sovrano dove la Legge, o per cose non prevedute, o per difetto di espressioni, non si spiega bastantemente.

Delitti anche di pessima natura sono le *Giustizie*, e le *Ingiustizie*, che si fanno col denaro alla mano, se bene di sfera assai differenti tra di loro. Che si faccia la giustizia, è cosa lodevole; ma che si debba fare ad intuito del denaro, non è cosa di piccolo rimarco: mentre fa conoscere, che senza le monete il Giudice non l'avrebbe fatta. Cresce più la malvagità del delitto, se ad intuito del denaro si faranno le ingiustizie: ed in tali casi non solamente si deve punire chi riceve il denaro, ma ben anche colui, che lo dà per un fine così perverso.

Poco decrescono sì fatti delitti, quando in vece del denaro si dà luogo agl'impegni. Chi talvolta s'impegna,

gna, per soccorrere un miserabile, può fare un atto meritorio appresso Dio, e giusto appresso gli Uomini. Ma i Ministri zelanti, per quanto più possono, non devono averne bisogno: Convien dire, che dorma la Giustizia dove gl' impegni vanno spesso a risvegliarla. Non parlo poi di quegli impegni, che ledono il terzo, i quali a suon di tromba dovrebbero prescrivarsi in tutt' i Tribunali.

Sogliono farsi altri delitti peggiori da chi tiene una tale autorità; poichè sogliono servirsi di questa, per commettere certe azioni indegne, a cui senza tale autorità non farebbero inciampati. Tali sono l'*estorsioni*, che si fanno a chi cade in mano della Giustizia; le *violenze*, che si commettono contro l' onore delle povere Donne, ed altre soperchierie di tal sorte. Il servirsi in commettere delitti di quell' autorità, di cui dovrebbero servirsi, per estirparli, è un male peggiore di ogni altro male, e dovrebbe soggiacere a severissime pene.

Per

Per sì fatti delitti, non dico già, che un Principe abbia da imitare l'esempio di Cambise; ma la privazione della toga dovrebbe essere un po' frequente. Parlo però quante volte vi fossero tali Ministri: ma non credo, che ve ne siano per i Tribunali dell'Europa.

## C A P. V.

*Dei Delitti di dissolutezza.*

L'Esser nato l'Uomo di sua natura socievole fa sì, che naturalmente ei sia portato a quella semplicissima unione, che noi chiamiamo *famiglia*. Onde l'Uomo è istigato da un certo principio ragionevole ad unirsi indissolubilmente con una Donna, per procreare, allevare, ed educare buoni, e legittimi Figli. Tutte le azioni opposte a questo fine posson dirsi *delitti di dissolutezza*.

A questo fine si oppone primieramente *la Poligamia*, la quale se bene  
fuf.

fosse permessa un tempo, quando ciascun Uomo era portato ad impalmare più Donne, non così presentemente, ch'è mutato il sistema delle umane cose. L'unione conjugale richiede un inteso amor reciproco, per agevolare la procreazione della prole: e questo amor reciproco non può affatto sussistere dove si tratta che un sol Marito ha da ripartire a tante mogli i penosi sforzi della sua debolezza.

L'unione di più Uomini con una Donna non è stata mai approvata dalle leggi di un Popolo culto, per essere stata, anzi che no, riconosciuta dannosa allo stato della Repubblica. I Figli nati da tali unioni, o sogliono finir di vivere appena nati, o sogliono portarsi a riempire i pii Conservatorj: e se mai restano in potere delle Madri, crescono per lo più senza educazione in grembo alla miseria, che suol esser la nutrice de' cattivi costumi. Gran cecità de' nostri tempi, che per non far dividere le case tra'

D

Fi-

Figli legittimi , si vogliano più tosto far desolare , per mantenere le Mogli posticce , ed i Figli bastardi .

*Gli Adulterj* non sono men dannosi di quel , che sia il Puttanesimo : anzi crescono un poco più , perchè si viola il patto conjugale , e si addossa ad un povero Marito il peso di allevare i Figli non suoi . Potrebbe sembrar minore l'inconveniente in caso che il Marito concorresse con la volontà a' vituperj di sua Moglie : ma il consenso del Marito non potendo giustificare un'azione indegna per se stessa , dovrebbe soggiacere ad una pena maggiore di quella , che meriti la leggerezza di una Donna .

I semplici *Stupri* , quante volte potessero risarcirsi per mezzo de' matrimonj , questo sarebbe il più provvido espediente . Quando poi si commettono senza violenza da persone non libere , vero è , che merita una pena maggiore chi lo commette , ma non debbe andarne esente chi volentieri vi acconsente . Che se poi vi si

ag-

aggiunga la violenza , o vi preceda il Ratto , in tal caso cessa la pena della paziente , e cresce a dismisura quella del Reo .

La Sodomia , la Mollizie , e la Bestialità , par , che meno richieggano la vigilanza di un Principe , perchè meno offendono la Società : ma non è così . L'unico fine , perchè Iddio ha dato sì agli Uomini , che agli animali quel naturale istinto di unirsi carnalmente , è stata la procreazione della specie . Onde sì fatte unioni non devono cadere che tra persone di diverso sesso : perchè altrimenti si aprirebbe libero il corso alle nefandezze , e la mente del supremo Facitore resterebbe affatto delusa .

L'incesto ; che talvolta si commette tra Padri , e Figlie , o tra Figli e Madri , merita tutt' i risentimenti della Giustizia , come quello , che si oppone direttamente alla natura . Così pure se si commetta tra persone congiunte in primo , o secondo grado di parentela . Vero è , che ne' primi Seco-

li del Mondo non erano proscritti i matrimonj tra Fratelli , e Sorelle , anche in primo grado: Ma ciò fu per que' tempi suggerito dalla pura necessità , per essere non molto numeroso l' umano Genere . Appena però che questo fu cresciuto, andò a conoscersi, quanto ripugna alla natura, che 'l vincolo del matrimonio abbia luògo dove vi è il vincolo del sangue .

Vi è di vantaggio un' altra specie di copule proscritte dalla nostra Religione; cioè i concubiti tra gli Ortodossi , e gli Eterodossi . Siccome la Chiesa ha proibiti i connubj tra i Cattolici con gente di estera religione per gli assurdi , che potrebbero accadere nella educazione della prole , per lo stesso fine si rendono più enormi gl' illeciti concubiti tra persone di diverse Sette . Tanto più ha forza la facoltà di punire tai delitti , quanto più deve aver forza lo zelo di propagare la nostra Religione .

Dice bene il Beccaria, che i delitti carnali sono più capaci di essere  
pre-

prevenuti , che gastigati . Ma il fatto è , che vana sarebbe ogni prevenzione , se dopo commessi si lasciassero impuniti . Ottimo sarebbe il proibir le veglie , e le conversazioni , che sono i seminarj di tai vizj : ma quante volte si punissero le veglie , e i vizj no ; mancherebbero le veglie senza mancare i vizj .

## C A P . VI.

*Dei Delitti familiari .*

**D**A quell'istesso principio , per cui l' Uomo è stato creato di sua natura socievole , nascono tutt' i doveri , che debbono passare tra Mariti e Mogli , tra Genitori e Figli . Le azioni opposte a tai doveri non possono meritare altro nome più proprio , che quello di *Delitti familiari* , perchè direttamente offendono la familiare società .

Le *Nimicizie conjugali* sono quelle , che turbano principalmente la costru-

zione , per altro sì necessaria all'intera simmetria di una Città ben regolata . Oltre che sì fatte nimicizie distruggono quell'amor reciproco , ch'è base e fondamento principale delle civili Adunanze , si oppongono similmente a quei doveri , che son proprj delle persone conjugate ; cioè di moltiplicar la propria specie . Tanto più cresce la pessima indole di queste nimicizie, perchè offendono quella bella fede data da' Conjugi di amarsi scambievolmente .

Essendo l' amor reciproco l' anima del matrimonio , non dovrebbero lasciarsi impunte certe maliziose svogliatezze , che sogliono degenerare in veri ed effettivi divorzj . Nè tampoco dovrebbero tollerarsi le soverchie asprezze de' Mariti , che spesso si abusano della debolezza del sesso , trattando le mogli peggio che serve , e peggio ancora delle bestie da soma . O le mancanze di costoro sono leggiere, e non possono meritare che una piccola mortificazione; o sono d'importanza , ed al-

allora tocca al Principe, e non già al Marito di doverle gastigare.

Sogliono apportare altri danni le inimicizie congiugali, cioè nell' allevare, ed educare i Figli. Spesso avviene, che il Marito abbandona la Moglie, o la Moglie il Marito, ed intanto i piccioli Fanciullini, o patiscono della fame, o crescono senza educazione in mano della miseria. Non dico poi, in quali eccessi di disperazione potrebbe dare una Donna, che restasse carica di Figli, e priva di sussistenza. Già il matrimonio suole paragonarsi ad una catena, che unisce due persone in una sola; ma in questi casi dovrebbe cangiarsi in catena effettiva, con cui fusse legato chiunque non sa, qual sia l'obbligo di chi prende moglie.

Per colpa de' Genitori suol avvenire il più delle volte; che i Figli divengono discoli, viziosi, ed impertinenti: E pure la cattiva educazione è sì nociva al ben pubblico, che molti saggi Politici han progettato di po-

terfi ella fare di pubblico dritto. Ottimo è il progetto; ma di difficile riuscita. Ma fra tanto che le cose sono nel presente stato, dovrebbero i Genitori render conto delle operazioni de' proprj Figli: nè sarebbe fuor di ragione, se i trasporti de' Figli piccioli si punissero in persona de' proprj Genitori.

E' anche obbligo del Padre (fin dove si estendono le sue forze) di mantenere i Figli, o nello Studio, o nella Scuola di qualche arte onesta. Quando anche ei mancasse a questo ufficio, può dal Principe essere forzato anche per mezzo delle carceri: perciocchè la disapplicazione è la nutrice di tutt' i vizj, e perciò le persone disapplicate non debbono tollerarsi nella Repubblica. Siccome spetta al Padre l'educare i Figli, così non deve il medesimo mancare ad un dovere cotanto interessante ad una buona educazione.

Ma quante volte i Figli furono di così pessima indole, che non bastasse  
la

la vigilanza de' Genitori a moderare la loro sfrenatezza , può , e deve il Principe interporvi la sua autorità , per ridurli a ravvedimento . E quando i Giovani perdessero il rispetto al Padre , o alla Madre , dovrebbe dalla Giustizia darli loro il condigno castigo . Ma la pena in questi casi dovrebbe essere sensibile , e non già pecuniaria , per non fare , che per i trasporti de' figli ne senta il castigo solamente la borsa degli stessi Genitori .

Optimi sono stati gli espedienti di varj Sovrani di Europa in costituire pubblici Conservatorj per la Gioventù inclinata all'ozio . Non può giungersi a credere , qual utilità percepisca il Pubblico da' Luoghi pii di questa sorte . Oltre che in quelli vi si punisce la poltroneria di que' Giovani , che vi sono rinchiusi , il castigo di questi serve di esempio ad altri Giovani di simil tempra , che potrebbero entrarvi . In somma il Pubblico ne sente due sommi vantaggi , uno per l'estir-

pazione dell' ozio , e l'altro per la promozione delle arti , tanto necessarie alla vita civile .

Suole anche accadere allo spesso , che i Figli , appena c' han poste le penne , volano via dal patrio nido , e sconoscono i Genitori . Se un Padre è in istato di lasciar loro un pingue retaggio , in quel solo caso potrà egli esigere ossequio e riverenza : Ma in altro caso lo lasciano in abbandono in mano alla vecchiaja sotto il frivolo pretesto di non poterlo alimentare . Che ne sarebbe de' Figli , se il Padre con l' istesso pretesto gli abbandonasse tra le fasce .

Sicchè ogni Figlio è tenuto ad alimentare i Genitori ; e può dalla Giustizia esserne forzato , qualora non voglia . E se mai il Padre impotente sostenga il peso di dover alimentare altri Figli minori , o di maritar figlie nubili , dovrebbe il Figlio maggiore , per quello , che può , soggiacere al peso del Padre . Non è dovere , che un Figlio ingrato tralasci  
di

di adoperarsi in ajuto di chi tanto si adoperò, per appararli la sussistenza in tempo di fanciullezza.

C A P. VII.

*De' Delitti, che ledono la Società.*

**I**ddio ha fatti gli Uomini tutti per natura uguali tra di loro, ed ha impressa nell'animo di tutti questa legge naturale, che ogni uno debba frattare i suoi simili nel modo, com' egli stesso vorrebbe essere trattato dagli altri. A quest' indispensabili doveri si oppongono quelle umane azioni, che ledono gli altri, o nella stima, o nella vita, o nelle robe.

Primieramente si può far danno ad altri col solo pensiero; e sarebbe allora quando si formasse un giudizio temerario su le altrui azioni. Direbbe il Beccaria, che questo è peccato, e non già delitto; e che perciò non deve punirsi con pene temporali. Ma io rispondo, ch'è delitto, e peccato

nel tempo stesso ; poichè non solamente offende Iddio , ma lede ancora la Società. Uno de' beni , che possedga un Uomo , è la riputazione , senza la quale farebbe costretto a far nel Mondo una cattiva figura . Onde il giudicare finistramente delle altrui operazioni senza giusta causa , è lo stesso che rendere infelici gli Uomini senza loro colpa . E quando il Principe fusse nel caso di poter punire tai delitti , è tenuto a servirsi della sua autorità .

Così pure se uno pensi , o di rubare , o di uccidere , o di fare altri simili danni , ancorchè attualmente nol faccia , ciò non ostante è delitto . Potrà restare impunito , perchè il delitto non si sa , e lo concedo : ma non che al Principe manchi l' autorità di poterlo punire . Al Beccaria sembra un paradosso , che possa punirsi la maliziosa volontà degli Uomini : ma i delitti macchinati , e non eseguiti sono come fatti per metà : e se si dà campo a poterli macchinare , è come

me si daffero gl' incentivi a poterli commettere .

Or venendo alle offese, che si fanno per via delle parole, si domanda, perchè si puniscono le *Ingiurie*, le *Detrazioni*, e le *Minacce*? Altra ragione non possono assegnare i Politici, che quella dell' animo pravo, che hanno certuni di offendere la stima, e la riputazione de' loro simili. Dunque in tali casi si punisce l' animo pravo, o sia la mala volontà, perchè le parole senza la mala volontà non son capaci di pene, mentre da se sole non hanno veruna attività a poter offendere.

Non vi ha dubbio però, che più enormi sono que' delitti, che si fanno per via delle operazioni, perchè concorrono a far male due potenze, cioè l'atto, e la volontà. Tali sono tutt' i danni, che possiamo apportare al nostro Proffimo; come sono le *Frodi*, i *Furti*, le *Detrazioni*, le *Violenze*, gli *Omicidj*, gli *Assassinj*, i *Sagrilegj*, ed altri di tal sorte. Questi delitti.

litti , come più dannosi alla società degli Uomini , devono doppiamente esser puniti oltre il rinfranco del danno , che forse ad altri sia stato causato .

Si sottintende però , che solamente que' danni deggion esser risarciti , i quali possono non farsi , senza incontrare altri maggiori inconvenienti . Dato il caso , che uno sia tenuto a due doveri , de' quali non può far l'uno senza mancare all'altro , allora deve far quello , da cui ne deriva il minor danno , e l' maggior utile possibile . Niuno in tali casi può lagnarsi del danno , che riceve , se questo non prepondera al danno , che poteva farsi . La massima è questa : Che i danni allora si devono risarcire , quando per nostra colpa sieno stati apportati . Nè può dirsi colpa positiva , quante volte per una pura necessità gli apportiamo .

Se volessi annoverare tutt' i danni , che posson farsi alla Società , non poca fatica ci vorrebbe a notargli intie-

ra-

## DI PUNIRE. 87

ramente. Basta l'averne dato in questo luogo un breve dettaglio, quanto basti a poterne formare una idea generale. Del resto ogni uno di noi dovrebbe portare impressa nel cuore questa verità: che qualunque danno, che per nostra colpa riceve il minimo degli Uomini, è per noi un delitto, ancorchè si tratti, ch'è sia estero di Setta, e di Nazione.

### C A P. VIII.

#### *De' Delitti d'Indifferenza.*

**N**on solamente son delitti quelle umane azioni, che offendono la Società, quando potrebbe non offenderli; ma quelle ancora, che non la giovano, quando potrebbero giovarla. La Società è un vincolo, che tiene uniti gl'interessi particolari, per garantirgli dalle offese: e queste offese non potrebbero mai evitarsi, se ogni uno non cooperasse per quanto può all'altrui difesa. Onde manca al suo

suo dovere chiunque può giovare ad altri , e non lo fa ; perchè nega ad altri quell' ajuto , ch' egli stesso può esigere in caso di bisogno .

Per me non so lodare l'uso di oggidì , che si voglia lasciare impunite l'indifferenza di certi Uomini , i quali prima si contentano di veder andare a male un povero disgraziato , che prestarli un discreto soccorso . Quanti Uomini di meno perderebbero la vita , e quante Donne di più salverebbero l'onore , se la carità facesse breccia nei nostri cuori ! Ma l'amor proprio talmente occieca il nostro animo , che ci fa soltanto vedere quell' utilità , che giova a noi medesimi , senza badare a quell' altra utilità , che senza nostro danno può giovare al nostro Proffimo .

I doveri degli Uomini , che vivono in società , esser debbono reciprochi , cosicchè ogni uno riceva dall' altro il maggior utile , che sia possibile . Chiunque manca a questi doveri non può scusarsi con dire , ch' ei  
vi-

viva indifferente, poichè l'indifferenza porta con se la barbarie, e la vita bestiale. Il fondamento della vita socievole deve essere la carità: quella dico, che modera l'amor proprio con l'amore, che dobbiamo portare a' nostri simili.

Quindi ne nasce lo zelo, che deve avere ogni uno di noi di soccorrere il nostro Monarca nelle guerre, e nelle altre turbolenze, che ponessero in iscompiglio lo Stato. Nè pure in questi casi sarebbe compatibile l'indifferenza, benchè si trattasse di mettere in sicuro la vita. Il primo nostro dovere è di pensare all'utile pubblico: e chi manca a tal dovere si addossa una macchia molto enorme, com'è quella dell'infedeltà. Che se i Muzj, e gli Orazj avessero pensato di questo tenore, la libertà di Roma, appena nata, sarebbe morta sotto il giogo de' Toscani.

Così pure spetta a noi l'adoperarci per utile, e difesa della nostra Patria, a cui non poco siamo tenuti, per a-

ver-

verci dati i natali . Chi volesse sottrarsi dalle cariche , da' Magistrati , e dalle contribuzioni , che seco porta la cittadinanza , mancherebbe all' ufficio di un vero e zelante Cittadino . L'indifferenza di costui , non solamente muove a sdegno il resto de' Compatrioti , ma provoca ancora la Giustizia a' più sodi ed economici espedienti . Non parlo poi della taccia , che si acquista di Uomo inetto , e nato solo per se stesso .

Dopo i doveri , che c' istigano alla promozione dell' utile pubblico , vengono di mano in mano tutti quegli , che c' invitano alla promozione dell' utile privato . Chiunque de' Cittadini può cooperare con l' abilità , o col denaro al vantaggio del suo Compatriota , deve farlo , ancorchè nol voglia . Le ricchezze , e le virtù personali sono frutti della Società ; e perciò non è gran cosa , che chi le possiede ne faccia uso a prò di essa . Meritamente i Politici danno il nome di *Beneficj* a queste umane azioni , perchè da quel-

## DI PUNIRE. 91

quelli ne deriva qualche vantaggio a chi gli riceve . Ma non sò poi capire , perchè non si chiamano *Maleficj* le malnate indifferenze , che direttamente si oppongono a doveri cotanto ragionevoli .

Per quanto son cari e lodevoli i beneficj nelle civili Società , altrettanto sono odiose ed evitabili le *Ingratitudini* . Il beneficio richiede di sua natura una grata corrispondenza , senza la quale languirebbe l' amor reciproco , ond' egli procede . Chi può dunque negare , che l' ingratitude non sia un delitto molto dannoso alla Repubblica? Gl' Ingrati , oltre che si rendono indegni delle altrui munificenze , fanno sì , che il tesoro de' Beneficj vada a restringersi anche per gli altri .

Un saggio Sovrano , ch' è il conservatore di quel sacro vincolo , che tiene uniti gl' interessi particolari di tutt' i Sudditi , non deve tollerare sì fatte mancanze . Ei deve , per quanto può , proscrivere il danno , e promuovere.

92 I L D R I T T O  
muover l' utile , ancorchè si trattasse  
dell' utile , o del danno del minimo  
fra tutto il Popolo .

C A P. IX.

*De' Delitti , che ledono la persona  
propria .*

**T**Ra gli altri Ufizj , che vanno  
annessi al carattere di un Ente  
ragionevole , vi sono anche queglii  
che riguardano la persona propria  
perchè li vietano quelle azioni , ond'  
egli stesso ne può ricever danno , e  
l' obbligano a far quelle , ond' egli  
stesso ne può ricevere il maggior uti-  
le possibile . Tanto è libero l' Uomo  
di poter fare ciò che vuole , che nè  
pure ha la libertà di poter fare quel-  
le cose , che solamente nuocciono a  
se medesimo .

C' insegna il Puffendorf , che l'Uo-  
mo è tenuto in primo luogo ad ave-  
re una perfetta cognizione di se stes-  
so , e di tutte le sue inclinazioni .

De-

Deve procurare di corregger quelle , che lo strascinano a' vizj , e promuovere quelle , che lo portano alla virtù , ed all'onore . Onde avviene , che sian delitti *la Superbia , il mal Talento , la Sfrenatezza , l' Ignoranza , la Doppiezza* , ed altre qualità personali opposte alla virtù . Chiunque trascurasse di adempiere a tai Doveri , non solamente delinque ; ma i suoi delitti sono tali , che meritano il risentimento di un pio e zelante Sovrano .

Così pure son delitti *la Prodigalità , e la Dappocaggine* ; poichè chi profondesse le sue sostanze , o trascurasse di acquistarle , anche manca a suoi doveri . Quando anche tal sorta di gente non causasse altro danno , che quello del proprio svantaggio , pure non deve tollerarsi in un Governo ben regolato . E' noto a tutti , che dove regna l'ozio , trionfano i vizj , e dove trionfano i vizj , la virtù giace oppressa . Tal sorta d'Uomini dovrebbe espellersi dalla Società nel modo stesso , come le pecchie discacciano i fu-

fuchi da' loro cupi, perchè niente contribuiscono alla promozione del comune vantaggio.

*La Miseria* in se stessa non è punibile quante volte è figlia del caso, e delle umane vicende; ma quando poi fusse figlia dell'ozio, ben farebbe degna di castigo. Per lo che ciascun Uomo è tenuto ad apprendere qualche arte onesta, onde possa procacciarsi il mantenimento per se, e per i suoi. Alcune Nazioni istituiscono de' Magistrati, per invigilare su le operazioni de' Cittadini, e per vedere, di qual mestiere essi vivono: ed in caso che vi sia gente inetta ed oziosa, subito la separano dal resto del Popolo, e la mandano a travagliare in certi luoghi a tal fine destinati.

Nè solamente uno è tenuto a procurare il suo mantenimento; ma deve parimente garantirsi la salute. Quindi è, che son delitti anche i *Baggordi*, e le *Ubbriachezze*, che fogliono render gli Uomini peggiori delle bestie. Il farsi cavare i testicoli, come

me fanno i Musici ; il ferirsi volontariamente , come fanno gl' Istrioni ; e lo svellerfi i peli della barba , come fanno gli affettati Cicisbei , sono azioni , che si oppongono a tal dovere . Così pure il non curare la propria guarigione nelle malattie pericolose , e' l non ubbidire a' consigli del Medico sono azioni criminose a tal segno, che può estendersi contro di esse la pubblica autorità .

Che direm poi del *Suicidio* ? Vi farà per avventura chi voglia attribuire all' Uomo la facoltà di ammazzar se stesso ? M. de Vultaire tra le altre sue stravolte opinioni infilza ancora questa , che un Uomo , caduto che sia in uno stato misero , può togliersi da se stesso la vita , per involarsi al dolore , ed all' angosce di questo Mondo . Piaccia al Cielo , che non cada costui in simili sciagure , per non vederlo un tempo divenuto Carnefice di se medesimo . Del resto io stimo il *Suicidio* uno degli eccessi più stravaganti , in cui può trascorrere l' u-

NO

no capticcio, mentre il Suicida si priva di un bene, che per dritto naturale è tenuto a conservarsi.

In fatti uno de' principali doveri, che ha l' Uomo inverfo di se stesso, è quello di difendere al più che può il suo proprio individuo. La difesa per noi è naturale naturalissima, di sorte tale che tra tutti gli ufizj, che hanno i loro rapporti da Uomo ad Uomo, questo è il maggiore. Se ben le Leggi abbiano disarmate le mani de' privati, per alcanzare gli omicidj, pure non han potuto disarmarle, quando si è trattato di dover difendere la persona propria. Il dritto in se stesso è troppo privilegiato; nè vi sono Leggi umane, che lo possano limitare.

Chi credesse, che l' Uomo nasca libero, senza l'obbligo di dover dipendere da una suprema Divinità, potrà crederlo padrone di se stesso. Ma s'è vero, com'è verissimo, che noi riceviamo da Dio il nostro essere, chi può difficultare, che il padrone di nostra

stra

fra vita non fra colui, che ce l' ha data ? Io non ammiro, che gli Atei, e i Miscredenti trascorranò in questi errori ; ma stupisco , che sempre parlano di dritti , e di doveri , e poi non fanno , quali siano que'doveri, che riguardano la persona propria .

C A P. X.

*De' Delitti di Fanatismo.*

**V**I sono ancora certi Delitti, che io chiamo *di Fanatismo*, perchè procedono unicamente dalla goffaggine di certuni, che non hanno il cervello troppo sano. Se bene queste umane azioni non siano talmente nocive alla Società, pure sarebbe espediente, che da quella si esiliassero. E se altro utile non vi fusse, si toglierebbero dall'ozio tanti Uomini staccendati, che spendono il loro tempo in cose d'inezie, e fantastiche.

In questo genere di persone ci si presenta in primo luogo la Setta de'

E

Ca-

*Cabalisti* : quegli dico , che a forza di numeriche combinazioni pretendono indovinar il passato , e prevedere il futuro . Non può crederfi con quanta serietà attendano costoro a perdere il tempo in far quesiti , in formar piramidi , e tirar conseguenze , per indovinare i numeri del Lotto . Povero il Re , dicono francamente , se si ritrova la Cabala di Salomone . Ma quanto son essi i più poveri , che oltre di restar sempre con la borsa sprovveduta , cercano al più che possono di perdere anche il tempo , ed il cervello .

Un punto peggiori di questi son coloro , che vogliono profittizzare per via de' sogni . Chi credesse , che i fantasmi guasti e corrotti della nostra mente potessero rappresentarli cose vere , non sarebbe egli uno stolto ? E pure di questi stolti n'è così piena la Terra , che tal fanatismo è divenuto presso che generale appresso gli Uomini . Ne solo gli Uomicciattoli , e le femminelle patiscono di questo male ; per-

perchè se ne vede qualche sintoma anche fra le persone qualificate.

Non parlo poi de' *Tesaurizzanti*, i quali più di notte, che di giorno van rovesciando sassi, e scavando antichi edificj, per ritrovare i tesori di Pluto. E se questi si contentassero di adoperar le zappe, senza ricorrere agl'inganni, farebbe meno il male: ma sogliono andar unite a tal mestiere le truffe, e le superstizioni, così che per una vana speranza di arricchire si commettono i delitti più enormi. Fra questi tali non regna tanto il fanatismo, quanto l'empietà, e 'l mal talento. Io per me li tolgo da questa rubrica, e li consegno in mano della Giustizia, affinchè dia loro que' gastighi, che stima convenevoli a' loro delitti.

**Gran contrasegni di fanatismo trovo in coloro, che si lasciano ingannare da' falsi ritrovatori della Pietra Filosofica. E piaccia al Cielo, che nel numero di questi non vi abbian luogo gl'istessi Filosofi. Ella è una**

E 2 lu.

lusinga molto dolce quella di poter convertire il ferro in oro, o di poterlo aumentare per via di certi segreti. Lusinga per altro, che ben può rinnovare nella nostra fantasia il miracolo di Mida; ma non che possa far credere ad Uomini sensati, che 'l Mondo abbia a riempirsi d'oro mediante la virtù d'una pietra.

Che si dirà delle *Profetesse di Egitto*, e degli *Astrologi giudiziarij*, che pretendono svelare i futuri accidenti della sorte da' segni della mano, e per via delle Stelle? Costoro più di ogni altro muovono a compassione chi tiene il cervello sano. Ma che si ha da fare? Ogni uno cerca di vivere col suo mestiere. Quando però la Giustizia volesse prendere un ottimo espediente all'adempimento di un'opera veramente pia, dovrebbe costituire un luogo, dove si fanasse il loro cervello, E detto luogo potrebbe chiamarsi *l'Ospedale de' Pazzi di seconda classe*.

Non meriterebbero poi tant'agevolez-

DI PUNIRE. IOI

lezza le *Streghe*, gli *Stregoni*, e gl'*Incantatori*, che riempiono il Mondo di magiche e stomachevoli superstizioni. Quantunque i di loro maleficj siano per lo più meri giuochi di fantasia, pure avrebbero da trattarsi con un pò più di rigore dalla Giustizia. E' cosa da non crederfi, qual sorta di empietà da questi si commettano. Le *Streghe* particolarmente, benchè vantino di aver amico il Diavolo, e di poter fra le ombre della notte camminare il Mondo tutto, ed entrare a porte chiuse in qualsivoglia palagio, il loro mestiere per lo più non si riduce ad altro, che a sedurre le povere Fanciulle, per farle sdruciolare ad una vita libertina.

Il Beccaria, e M. de Vultaire si sono scandalizzati, che a tal sorta di gente non poche volte sia stata data la pena del fuoco. Quando fusse incerto, o immaginario il loro delitto, questa pena sarebbe per verità troppo crudele. Ma quando si verificassero le loro scelleraggini, meriterebbero altro

E 3



102      I L D R I T T O  
che fuoco , per assegnar loro un gaffi-  
go proporzionato . Il Cielo , il Mon-  
do , e la Natura chiedono vendetta con-  
tro i maleficj di sì fatte genti .

C A P.      X I.

*De' Delitti , che provengono da' patti .*

**Q**uel , che fin ora si è detto , ri-  
guarda solamente quelle umane  
azioni , che di lor natura sono  
peccaminose . Ve ne sono delle altre ,  
che in tanto sono tali , in quanto che  
si oppongono a que' doveri , che pro-  
vengono da' patti , e dalle convenzio-  
ni degli stessi Uomini . Tai Doveri  
non sono , se non se di quegli Uomi-  
ni , che vi si sono accomodati per  
via di patti , e di promesse .

I patti , ed i contratti sono stati  
riconosciuti tanto necessarj alle civili  
Società , che senza di essi dura cosa  
farebbe il tener uniti , e conciliati gl'  
interessi particolari , su di cui sta ap-  
poggiato l' interesse generale di tutta  
la

la Nazione. Per lo che sono essi tanto antichi, quanto son antiche le Società medesime. Fin dallo Stato di natura cominciaron gli Uomini a far patti, e convenzioni: ed affinchè tai patti avessero più vigore, inventarono il giuramento. Era per essi un delitto tanto enorme il violare un patto, quanto era enorme il commettere uno spergiuro.

Un saggio Principe, siccome ha l'obbligo di conservar saldi gl'interessi de' Sudditi, così deve invigilare al mantenimento di questi patti. Quindi ne deriva quel vasto Dritto, che hanno i Sovrani di giudicare di tutte quelle liti, e differenze, che mantengono esercitata la Ragion civile. Per lo che si sentono eccheggiare i Tribunali di Testamenti, di Donazioni, di Mutui, di Obblighi, di Concorde, di Fidecommessi, di Legati, di Successioni ec. Non può negarsi, che l'anima di tai contratti è la fede pubblica, e la privata: e quando manca la fede in una Società, vi manca la

cosa più essenziale, che la sostiene. Sperta dunque al Principe il mantenimento di questa fede.

Chi volesse maliziosamente negare un Mutuo, annullare un Contratto, o senza giusta causa cassare una Donazione, mancherebbe senza dubbio al suo ufficio. Da' Tribunali di oggidì non riportano costoro altra pena, che quella di essere astretti per via della Giustizia a mantenere le promesse. Ma oh! quante liti di meno vi sarebbero nel Foro, se si desse il congedo gastigo a chi cavillosamente procura di sottrarsi da' que' doveri, che volontariamente addossoffi! La fede pubblica non tanto vacillerebbe, e gl'interessi particolari starebbero più saldi e più sicuri.

Una delle cause, che han fatta avvilire questa bella fede, è la soverchia stitichezza delle Leggi Romane. Sono tante e poi tante le cerimonie, e le solennità necessarie a convalidare un Contratto, che poche volte accade di restar fermo, che almeno non vi manchi

chi una di dette solennità . L' impet-  
 rizia de' Notai molto vi contribuisce  
 a tai disordini . Quindi è che si sen-  
 te allo spello buttare a terra le Do-  
 nazioni , contratavolare i Testamenti ,  
 ed annullare i Contratti , perchè vi  
 manca una condizione , una clausola ,  
 una virgola di quelle ordinate dalla  
 Legge .

Ma quando si togliessero sì fatte  
 sofistiche , e si badasse solamente al  
 sodo , oh ! quante liti di meno usci-  
 rebbero nel Foro . La mala fede si  
 vedrebbe alquanto bandita , ed i ca-  
 villi non sarebbero sì frequenti nell'agi-  
 tazione delle Cause .

C A P. XII.

*De' Delitti in generale.*

**P**ER formare un' idea generale de'  
 Delitti, bisogna dividere le azio-  
 ni umane in buone ed in cattive . Vi  
 sono di queglii , che vi numerano an-  
 che le indifferenti ; ma chi bene le

analizza, nè riporterà parte alla prima, e parte alla seconda classe. Le azioni buone sono quelle, che noi chiamiamo *Virtù*, e le cattive sono quell'altre, che noi chiamiamo *Delitti*.

Se fosse lecito di entrare nel cuore umano, si vedrebbe ad evidenza, quanto sia vero quel detto della Divina Scrittura: *Che l'Uomo fin dalle fasce è inclinato al male*. Imperciocchè l'Amor proprio avendosi usurpato l'impero della nostra mente, tiene presa ed avvilita la Ragione. Quindi deriva, che sentiamo nel nostro animo dominar le Passioni, che sono le Ministre dell'Amor proprio: ed all'incontro star sopite le Virtù, che sono le Ministre della Ragione. E perciò vediamo nella Società più frequenti i Delitti di quel, che siano le Azioni virtuose.

Quanto sia nociva a noi stessi la corruzione del nostro cuore, quegli solamente lo può considerare, che si senta fomentar nell'animo qualche scintilla.

tilla di virtù. Oltre che toglie quella bella corrispondenza, che deve passare tra l'Uomo e Dio, tira a turbare tutt' i rapporti, che tengono unita e conciliata la Società: Sparge i disordini dove altro non dovrebbe trovarsi, che ordine, e simmetria: Rende in somma simile a' bruti una Creatura, che dovrebbe sforzarsi al più che può di affomigliarsi a Dio, di cui è immagine.

E pare vi sieno certi Spiriti forti, i quali vanno con Ulpiano ad apprendere il Dritto di natura nella Scuola delle bestie, per convertire in virtù le stesse passioni. Vorrebbero cancellare affatto l'idea de' Peccati, e diminuire il numero de' Delitti umani, per rendere più libero il corso alle loro coscienze. Ma non badano poi, che per secondare le proprie passioni, anderebbero a turbare, ed a confondere la civile simmetria. Che se tutti pensassero nella stessa guisa, ed operassero secondo le umane passioni, si verrebbero in un momento le civili

Società in un totale disordine, e'l Genere umano uscir dall' ordine, e ritornare alla barbarie.

L'unica pena, che stimo propria per costoro, sarebbe di esiliarli fra' Selvaggi dell' America. Ivi avrebbero la libertà di uccider altri impunemente, ma col pericolo inevitabile di restarvi uccisi. Ivi potrebbero a loro bell' agio usurpar l'altrui; ma non avrebbero forze bastanti a garantire il proprio. Ivi potrebbero unirsi licenziosamente con qualunque Donna; ma non avrebbero il bel piacere di poter dire: *Questi son figli miei*. Dunque a che servirebbe questa loro libertà, se dovessero poi menare una vita per tutt' i versi barbara ed infelice?

Ma giacchè questa gente ha piacere d'istruirsi nella Scuola delle bestie, vorrei, che rifletteffe attentamente, se fra le bestie vi si trovano que' disordini, di cui è capace l'umana malizia. Egli è certo, che gli animali non apportan danno a chi non ne apporta loro. Essi non hanno stimoli

ve.

venerei , se non che in certi tempi , che deve propagarsi la specie . In essi non si trovano nè l'ambizione, nè la superbia , che talvolta son le cause di tanti mali . Spesso ancora fanno mostrare la loro gratitudine a chi lor faccia un qualche beneficio . Ecco dunque , che gli animali stessi non son capaci di certi disordini, a confusione dell' Uomo , ch' è dotato di raziocinio .

Ed ha da dirsi poi , che quelle umane azioni non meritino di esser punite, perchè sono uniformi alle leggi di natura ? Si osservi di vantaggio come la Provvidenza ripari a certi mali , che ci vengono dalle bestie . I forci vanno a morire fra gli artigli de' gatti , perchè dannosi a' seminati, ed alle case . Il lupo è perseguitato da' cani , come nemico degli armenti . L'ibide uccide i serpi volanti , perchè danneggiano i campi di Egitto . Siccome son puniti i trasporti delle bestie , che provengono dal puro istinto, quanto più deggion punirsi i trasporti  
de.

degli uomini , i quali perchè dotati di ragione dovrebbero conoscere, quali cose si possano, e quali non si possano fare.

Per quanto è vero, che i Principi, sian Vicarj di Dio in terra, ed amministratori della divina Giustizia, altrettanto è verissimo, che sian padroni di punire tutte quelle umane azioni, che ripugnano alla ragione. Io non niego per altro, che non sempre riesca prevenire, e gastigare tutti i trasporti, in cui può trascorrere l'umano Genere. Vi sono quelli, che restano sepolti nel fondo del cuor umano, o che restano confusi ed inosservati fra la corruttela delle umane vicende. Vi sono anche di quegli, che talvolta non possono, nè prevenirsi, nè gastigarsi senza che ne risulti un male maggiore. Ma quando il Principe fusse nel caso di poterli punire, può, e deve servirsi della sua autorità.

La massima fondamentale, che deve servir di base all'umana Polizia, dev'esser questa: Che se volesse darsi  
un

## D I P U N I R E. III

un perfetto sistema alle cose civili, non dovrebbe tollerarsi alcun delitto, benchè minimo. Un accorto Agricoltore, che voglia avvantaggiare i suoi seminati, converrebbe, che n' estirpasse tutte l' erbe cattive con ridurre le buone piante nello stato di poter rendere buoni frutti. Ma dove mai si troverà nel Mondo accortezza, che basti a prevenire tutti i disordini, che la malizia umana è capace ad introdurre fra gli Ordini civili? Con tutto ciò spetta al Principe di prevenire tutti quegli, che son capaci di prevenzione, e di gastigare tutti quegli, che son degni di gastigo.

Nel passato Secolo un Popolo settentrionale si sollevò contro il proprio Principe per la rilasciatezza de' costumi, introdotta in quella vasta Nazione. Che s' egli avesse badato a correggerla a suo tempo, forse starebbe ancor salvo il suo Stato, e quel Popolo non si sarebbe dato in preda a tanti errori. La Romana Repubblica

**fin tanto che mantenne l'integrità de'**

co.

costumi, trionfo di tutto il Mondo .  
Ma introdotti appena il lusso , la su-  
perbia , e l' ambizione , andò tratto  
tratto ad oscurarsi quell' antico suo  
splendore: e Roma la Regina di tut-  
te le Nazioni divenne a poco a poco  
suddita e serva de' Popoli più barbari,  
che vedesse mai la Terra .



IL



I L

**D R I T T O**  
**DI PUNIRE.**  
**LIBRO III.**

G A P. I.

*Delle Teorie pratiche spettanti al  
 Dritto di punire.*



Non solamente ha da saper-  
 si, da qual sorgente deri-  
 vi il Dritto di punire, e  
 su quali delitti si distenda;  
 ma deve saperli altresì,  
 come la Giustizia ha da regularsi, per  
 pu.

punire i delitti senza disordini . In questo più di tutto si è disteso il Marchese di Beccaria, perchè in questo ha trovato maggior pabolo, e motivi maggiori, per difendere la causa dell' Umanità .

I. Un delitto, per meritare il castigo, deve esser chiaro, e provato con prove validissime. Per questo richiede l' ordine della Giustizia, che appena commesso un delitto, il Giudice faccia subito porre in pratica le più esatte diligenze; prima per appurare la qualità del delitto, e poi per appurare chi lo ha commesso. Qualunque pena, che si desse senza queste necessarie precauzioni, sarebbe ingiusta, ancorchè si trattasse di averla data a chi in effetto la meritava: Imperciocchè nessun Reo può sensibilmente punirsi, se prima non sia provato il suo delitto.

II. Richiedendo ogni buon Governo, che nessun delitto resti impunito, non deve trascurarsi diligenza, per appurare il Delinquente. Il Beccaria in-

intorno a ciò è ~~si~~ contraria opinione, volendo, ~~che~~ sia inutile andar ricercando l'Autore di un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Fin tanto che avesse detto, che non è necessario l'appurare con la Tortura i delitti inappurabili, la proposizione sarebbe da suo pari: Ma che la Corte non debba prendere tutt' i possibili espedienti, per appurarli, non è proposizione, che possa conferire alla pubblica felicità. Qualora i delitti si lascino impuniti, senza praticare le più sode diligenze, per trovare i Delinquenti, non s' impara ad altri il non commettergli, ma si avvertono a commettergli cautamente.

III. Le pene, qualora i delitti sian provati, debbono essere inevitabili. Dice il Presidente di Montesquieu, che l'impunità de' delitti è la sola cagione di tutt' i rilassamenti nella vita civile. Onde il lasciarsi impuniti i delitti è lo stesso che animare gli Uomini a commettergli liberamente. E per ovviare a questo inconveniente, deb-

debbon togliersi tutt' i mezzi , per cui un delitto potrebbe rimanere impunito . Si deve restringere il Tesoro delle Grazie per parte de' Sovrani ; si deve moderare il Dritto degli Asili per parte delle Chiese ; ed i Magistrati debbon essere più vigilantissimi , e più inesorabili .

IV. Le pene debbon esser pronte al più , che sia possibile . Non dico io già , che ne' Governi moderati abbia d' adottarsi la prontezza de' Governi dispotici , dove si giudica , e si castiga senza forma alcuna di giudizio , e senza troppo diligenza nell' esame . Ma la soverchia lentezza nel modo di giudicare suol essere dannosa al Reo , senza produrre alcun buon effetto in persona d' altri . Perciocchè la pena data ad un delitto già posto in dimenticanza , eccita più tosto il Popolo al compimento , che all' edificazione .

V. Le pene debbono infliggersi ugualmente a tutti , senza dar luogo a tanti Privilegj , che soglion rendere in-

insolenti le persone privilegiate. Che che si dica il Montesquieu, il quale pretenderebbe; che ne' Governi moderati le pene sensibili debbano essere più dolci nelle persone nobili; io non vedo ragione, perchè la Nobiltà non debba soggiacere alle pene della plebe, quando commettono gli stessi delitti. Rispetto a ciò mi piace assai meglio l'opinione del Beccaria, il quale considera i Sudditi tutti ugualmente dipendenti dalle leggi, e perciò tutti soggetti alle medesime pene.

VI. Le pene debbono essere al più che si può proporzionate a' delitti. Per lo che prima d' infliggerle bisogna ponderare la gravezza di quegli, ed a proporzione della gravezza misurare la maggiore o minore atrocità del castigo. Siccome a' piccioli delitti si assegna una pena mite, così a' più gravi si diano le più atroci fino alla pena dell' ultimo supplicio.

VII. Il Giudice ne' Governi moderati deve giudicare secondo le Leggi, e secondo lo spirito delle Leggi.

Al.

Altrimente si giudica negli Stati dispotici, in cui si ha per oggetto quasi sempre la volontà de' Principi, e poche volte la ragione. Questa è la differenza, che passa tra il Governo dispotico e' l moderato: che in quello si governa per via delle Leggi scritte, ed in questo si governa secondo il capriccio di chi comanda.

Queste sono le Teorie pratiche intorno al modo di punire. Sarà pregio dell'Opera il dividerle con più distinzione prima che io ponga fine a questo breve mio Trattato.

## C A P. II.

*Delle Informazioni.*

**P**ER acclarare un Delitto, secondo la Ragion criminale, vi bisogna no due principalissime cose: La prima di appurarsi il Delitto *in genere*: e la seconda di appurarsi quello *in specie*: Quella, per vedere, se veramente vi sia il Corpo del Delitto; e que-

questa , per sapere , come , quando , e da chi sia stato commesso .

Per fare tutto ciò , s' incontra in primo luogo un massimo inconveniente per parte de' Testimonj , che si chiamano all' esame . Se in questi casi i Testimonj potessero essere tutti astuti , probi , e letterati , gran utile ne riceverebbe la Società . Ma il fatto è , che soglion essere quasi sempre gente ordinaria ed idiota , che o teme di dire quel che sa , o assenta cose , che non sono mai accadute , o in un momento dice , e disdice , ammucchiando contraddizioni a contraddizioni . Se debba , o non debba a costoro prestarfi fede , lo risolva chi lo vuole , che io per me affatto mi ei perdo .

Ella è una pietà il vedere un povero Contadino in presenza di un Subalterno , che torvo lo miri . Il meschinello si crede l' Uomo il più perduto del Mondo vedendosi in faccia ad un tetro personaggio , che con voci spaventevoli li faccia una sola domanda . Tanto più cresce il timore e  
la

la confusione, quando l'intuona nell' orecchio di volerlo mandar prigione, se non dice la verità. Ei parla intanto; ma che dice? Mescola il certo col probabile, e' l' vero col falso. Se il fatto sia genuino, o no, poco importa: Basta, che faccia armonia nella mente del Subalterno, che già l' Informazione è compita di tutto punto.

Mi compatiscano i Signori Scrivani, se credono, che sia questo il modo di disimpegnare le loro incumbenze. A che serve intimorire i poveri Testimonj, e talvolta trattarli come bestie da soma a forza di bastonate? O essi sono persone sospette per qualche dipendenza, che abbiano col Reo, ed allora non si deve far conto delle loro testimonianze. O pure non son sospette, ed in tal caso posson meglio con la dolcezza, che con la forza, ridurle a dire il vero.

Ma temo, che non è questo il motivo, che risveglia tanto zelo nel cuore de' Subalterni. A sì fatte informazio-

zione sogliono precorrere certi intrichi, che vanno a risolversi con l'oro, e con l'argento. Non poche volte si ha l'impegno di far risultare innocente il Reo, o reo l'Innocente: e perciò vi entra di mezzo la borsa del Mercante d'Iscrioth, che fa per avventura mutar colore alle cose. Povera verità, che vi è di mezzo in questi casi! E' indubitato, che la menzogna calca trionfante la polvere del Foro ad onta di tutte le lagnanze, che ne facesse l'innocenza.

Io ammiro, come negl'informi criminali si dà talvolta sì poco credito a' Testimonj, che veramente son degni di fede; e poi se ne dà tanto a gente mercenaria, che continuamente fa negozio sul sangue degl'innocenti! Dove si tratta della vita, e della libertà di un Cittadino, non dovrebbe la Giustizia esser tanto condiscendente alle prove da essi fatte. Quanti miserabili han perduta la vita per via di un' impostura: e quanti scellerati vedono ancora la luce del dì sotto il

carico d' infinite loro scelleratezze!

Se le Informazioni dovessero prendersi a dovere, dovrebbe togliersi a' Subalterni tanta libertà nell'atto dell' esame. In vece di esaminare a solo a solo, e a porte chiuse, dovrebbero distinarsi per Assistenti due o più persone probe, che invigilassero a non far trapazzare i Testimonj: e ciò si potrebbe fare in ogni luogo, dove si prendesse di simili Informazioni. Se i Subalterni avessero a fronte chi lor desse soggezione, non si potrebbe dar luogo a tant' imbrogli, e l'innocenza non si vedrebbe talmente trapazzata.

### C A P. III.

#### *Delle Domande suggestive, e della Tortura.*

**A**ccade molte volte, che malgrado le diligenze praticate nell' esame de' Testimonj, non giunge ad appurarsi la verità del fatto. Il Delinquente a' primi indizj si mette in  
 ficu-

ficuro per mezzo delle carceri ; ma le prove sono mancanti, e perciò non può dal Giudice profferirsi la sentenza, se prima non s'impingua il Processo con indizj più certi e più sicuri. Dunque che deve farsi in questi casi ?

In questi casi i Criminalisti sogliono ricorrere alle Domande suggestive, le quali sono come quegli strumenti, con cui s'intorbidano le acque poco chiare, affinchè meglio poi vadano a rischiararsi. Si chiama il Reo avanti del Giudice, e li si fanno spezzatamente certe Domande, che in vece di toccare il genere del delitto, toccano solamente alcune sue circostanze. Il Reo, per non farsi del male, o nega tutto, o pure nega parte accettando l'altra. Intanto o col negar tutto, o con l'accettar parte si confonde, e dice cose, che lo dichiarano reo, perchè pugnano, e si contraddicono tra di loro.

**Io per me non ardisco di decidere, se questo modo di esaminare i Rei sia o non sia profittevole alla Ra-**

**F 2**

**gion**

gion criminale. So, che giova alcune volte all'appuramento del delitto; ma molte volte dichiara reo chi poi in fatti è innocente. Chi può credere, che gente idiota, sorpresa dal timore, e dal dubbio di non confonderfi, voglia rispondere adeguatamente senza cadere nelle contraddizioni? Spesso accade, che questi dicano cose sufficientissime a dichiararlo reo, quando che sono innocenti innocentissimi. Una Domanda suggestiva richiedendo una pronta risposta, potrebbe far contraddire anche l'Uomo più scaltro ed avveduto del Mondo.

Ma posto che il Reo non risponda adeguatamente alle domande, e che cada nelle contraddizioni, ecco altre maniere di appurare la verità. Avendo egli contraddetto nell'esame, già sono in campo gl'indizj a Tortura: e perciò deve porsi ne' tormenti, per farli confessare, quale sia la vera di due deposizioni contraddittorie. Già si condanna il Reo a soffrire i tormenti più crudeli, affinchè il dolore li  
sug-

suggerisca a dir cose, che debbono esser causa dell'ultima sua ruina.

Se finora mi son opposto alle dottrine del Beccaria, questa volta non posso non approvare la sua opinione, perchè veramente parla da suo pari. Se la Tortura si bandisse un poco più da' Tribunali di Europa, farebbe un'espedito molto proprio alla dolcezza de' tempi, in cui viviamo; poichè vi si vedrebbero intieramente banditi que' residui, che ha tramandati la barbarie, e la tirannide de' Secoli già scorsi. Si vedrebbe in somma bandita una specie di esame, che non tanto giova, per convincere il reato, quanto per opprimere l'insolenza.

In un sol caso s'immerebbe ragionevole la Tortura; ed è quando il Reo sia già convinto, e che non voglia manifestare gli altri Rei, che furono suoi compagni nel medesimo delitto. Che voglia uno negare il suo reato, è tanto ragionevole per quanto è naturale la propria difesa: Ma che voglia occultare i delitti di un'altro è cosa,

126 I L D R I T T O  
che direttamente ripugna alla ragione. Il Reo è tenuto per quanto può a diffimulare il suo misfatto fino a tanto che non sia convinto; ma dato che sia convinto, non deve esentar gli altri da quel gastigo, che per lui è fuor d'ogni dubbio.

C A P. IV.

*Le pene debbono essere inevitabili ,  
e pronte .*

**D**Ice bene il Presidente di Montesquieu, che niuna cosa tanto contribuisce ad aumentare i delitti sulla Terra, quanto l'impunità. Per quanto le pene impediscono il corso agli umani trasporti, altrettanto l'impunità ne accresce il moto, e gli rende più frequenti. Onde per impedire un tal moto a' delitti, le pene debbon esser certe ed inevitabili.

Ciò posto, non ha ragione di dire il Beccaria, che non sia d'uopo di tante diligenze nell'esame, quante  
vol.

volte il delitto sia nell' oscuro . Imperciocchè il trascurare ogni possibile diligenza è lo stesso che proteggere l' impunità . Non sempre il delitto si palesa da se stesso , perchè la malizia umana per quanto può procura di occultarlo . Sicchè i mezzi per appurarlo , purchè sian proprj , non devono trascurarsi , per non mancare ad un dovere , a cui è tenuto ogni uno di que' , che in Terra son Ministri della Giustizia .

Così pure trattandosi , che'l Reo vada fuggiasco , per non cadere in mano della Corte , non deve un Giudice starsene spensierato , ancorchè manchi la parte offesa , che lo muova a forza di denaro . Nelle cose criminali l' interesse è più del Pubblico , che del privato . O accudisca , o non accudisca la parte offesa , sempre è necessario , che'l Reo si prenda , e che'l delitto si punisca . Che se in tutti i delitti si aspettasse , che l' offeso comparisse in giudizio , molto pochi farebbero que' delitti , che resterebbero

puniti. Ed intanto il Pubblico resterebbe esposto a continui insulti.

Molte volte è preso il Reo, e provato il suo delitto; e pure si trova una strada a poterlo salvare. E' possibile? E pure così è. Vi è un metallo di tanta attività agli occhi ed alla mente de' Giudici, che abbaglia la vista, confonde la fantasia, e fa, che tutto il nero si converta in bianco. Basta che il Reo stia provveduto di questo metallo, che già si è trovata la maniera di purgare il suo delitto. In questo caso non sarà mai così ben compilato un Processo, che in quello non si trovi una nullità, una contraddizione, o una incongruenza, che basti a salvar quel Reo dalla pena.

Chi non ha denaro bisogna che ricorra all'ingegno, se li preme il mettersi in sicuro; perchè altrimenti la pena si eseguirà senza fallo. Un Reo, che stia nelle carceri non pensa ad altro che a trovar la maniera, come possa volar fuori: e se sogna la notte, questo è l'oggetto, che per lo più

li

li passa per la mente. Egli è impossibile, che dopo tanto pensare non trovi finalmente la strada di liberarsi da que' ceppi. Quindi è, che si trovano il più delle volte scassate le carceri, e i prigionj tornati in libertà. Sciocco quell' uccello, che voglia ricader ne' lacci quando accade, che una volta abbia ripresa la campagna.

Spesso accadono così fatti inconvenienti, perchè spesso i Signori Ministri si dimenticano del loro ufizio. A che serve il trattenere tanto tempo impedito un povero Delinquente? Se il suo delitto non è provato, ed in tal caso vuole ogni dovere, che si riponga in libertà. Se poi il delitto è provato, perchè non si punisce? Il punire un miserabile dopo averli fatto soffrire molti anni di penosissima carcere, è lo stesso che punirlo doppiamente. Sente dirsi, che molti anni di carcere criminale farebbe più impressione della morte, se non vi restasse la speranza di salvar la vita.

Sicchè l' infallibilità delle pene vuol

F 5 le

le in sua compagnia anche la pron-  
tezza: perciocchè fra tanto che 'l Po-  
polo mantien fresca l'idea del delitto,  
sempre si commove in vederlo punito.  
Ma quando accade, che sia punito  
un delitto già posto in dimenticanza,  
li vien compassione del Reo, e si  
muovè ad ira contro il Magistrato.  
Le pene non tanto si danno per pu-  
nire il Reo, quanto per avvertire ad  
altri a non commettere di simili de-  
litti. Ma questo esempio fa poca im-  
pressione in quelle menti, dove l'idea  
del delitto sia già cancellata.

## C A P. V.

*Le Remissioni, le Grazie, gli Asili,  
e le Protezioni.*

**Q**uantunque sia un ottimo espe-  
diente, che i Delitti non resti-  
no impuniti, pure s'incontrano certi  
ostacoli, che ligano le mani alla Giu-  
stizia: e per mezzo di quelli, se non  
riesce a' Delinquenti di sfuggir le pe-  
ne,

ne, si lusingano almeno di poterla evitare. Gran impulsi ha verso il male chi nutrice questa vana lusinga.

Non può capirsi, perchè meriti di essere perdonata, o almeno raddolcita la pena, qualora il Reo ottenga la Remissione dalla parte offesa. Chiunque perdona al suo nemico, non può difficoltà, che fa un'azione meritoria appresso Dio, ed è padrone di rimettere tutto il danno, che li sia stato apportato nella persona, o nelle robe. Ma quantunque il danno sia caduto su' l privato, l'offesa ciò non ostante è del Pubblico: e perciò non può mai raddolcirli la pena minacciata dalle Leggi, benchè vi fossero cento Remissioni della parte offesa.

Quel, che non può la persona privata, lo può sì bene il Monarca, a cui stà confidato l'interesse di tutta la Nazione. Quindi ne deriva la facoltà di dispensar le Grazie, la quale è propria del Principe, come arbitro e disponente di questo pubblico interesse. Ma pure questo tesoro deve

aprirsi poche volte , affinchè la lusinga di ottener la Grazia non renda insolenti le persone inclinate al male. Questo tesoro dovrebbe aprirsi solamente per quegli , che o per meriti personali , o per servigj prestati al Pubblico se ne rendessero degni . Per quegli , che o per disgrazia , o per qualche compatibile motivo trascorressero in qualche errore , pure dovrebbe aprirsi ; ma poche volte .

I sacri Afili già sono stati riconosciuti alquanto pregiudizievole alla Società per i molti delitti , che accadevano con la speranza di trovare in qualche Chiesa il proprio scampo . In fatti si è contentata la S. Sede di limitare alcun poco il Dritto degli Afili , per dar riparo a tanti inconvenienti . Ma se si limitasse un poco più , maggiore sarebbe l'utile , che il Pubblico ne riceverebbe . Egli è ragionevole , che la S. Madre Chiesa protegga i suoi Figli , i quali per puri trasporti di fantasia cadano in qualche errore : Ma ripugna altrettanto alla

ragione, che debba difendere certi Figli discolori, che cadono e ricadono ne' più barbari e licenziosi eccessi.

Nè pure deggion lodarsi le protezioni di certi Principi, e Repubbliche, le quali ricevono con indifferenza ne' loro Stati certe persone, che mutano Cielo, per non pagare il fio delle loro scelleraggini. Questi accidenti sogliono avvenire allo speso o in persona di Uffiziali, che rubano il pubblico Erario, o in persona di Mercadanti, che falliscono maliziosamente con l' altrui denaro in sacca. Non mancano anche di quei, che o per barbari Omicidj, o per Ratti commessi in persona di oneste Donzelle, o per Assassinj mutano Cielo. Se costoro meritano protezione, lo lascio considerare a quegli Uomini pensatori, che fanno contrapesare l'utile col danno, che ne deriva.

Dice bene il Beccaria, che se volessero prevenirsi i delitti, non dovrebbe a' Delinquenti lasciarsi un palmo di terra in tutto il Mondo, dove stas-

se

se in ficuro la loro libertà. Con l'ammettere nel proprio Stato Uomini disciolti, la Società non può riportarne che incomodi e svantaggi. Il meglio sarebbe, che questi tali si rimandassero al proprio Principe, o che almeno si cacciassero da' confini, perchè così non avendo speranza di poterli salvare in alcun angolo del Mondo, penserebbero a dar freno alle loro sfrenate passioni.

## C A P. VI.

*Se le Pene deggian esser uguali per tutti.*

**U**NO de' motivi, perchè gli Antichi dipinsero la bilancia in mano della Giustizia, si fu, perchè dove ugualmente a tutti distribuire si le pene, che i premj. Non fa buon suono in un Governo moderato, che le pene ad altri si accrescano, e ad altri si addolciscono, quando i delitti sono gl' istessi. Imperciocchè la qualità

lità della pena deve sempre camminar di paro con la qualità del delitto.

Il Montesquieu, che ha voluto situar l' Onore per primo fondamento delle vere Monarchie, si è indotto a credere, che le persone nobili non debbano soggiacere a certe pene, e cui soggiacciono le persone plebee. Perciò fa uscire in campo una gran quantità di Privilegj talvolta veri, talvolta ideali, per dare ad intendere, che la Nobiltà debba riguardarsi dal Principe con un occhio particolare, come quella, che maggiormente contribuisce a sostenerlo in Trono. Quindi poi ne deduce la necessità di dover mitigare le pene in persona di costoro, e di tener sovente aperto il tesoro delle Grazie.

Ad un Autore, cui piaccia commendar le cose quali sono per lo più, e non quali esser dovrebbero, potran piacere queste sue ragioni: Ma un Uomo, che pensi per diritto, non potrà restarne persuaso. Le persone nobili devono contraddistinguersi nelle  
 azio.

azioni buone , e non già ne' delitti .  
 Se i delitti in persona de' Plebei meriterebbero una pena mite , ne' Nobili la meriterebbero maggiore , perchè quanto più stanno prossimi alla persona del Principe , tanto più dovrebbero star oculati a non trascorrere ne' misfatti .

Qual disordine non sarebbe quello di punire un Plebeo , che commetta un furto di pochi ducati , e poi disimulare i furti di migliaia , che talvolta si commettono da persone Nobili ? Qual Giustizia comporterebbe , che un miserabile sia punito di uno stupro commesso con una sua pari , e che poi ne restino impuniti tanti e tanti , che violentemente si commettono da' Nobili ? Qual ragione è quella , che una persona ordinaria debba morire per un Omicidio , ed all' incontro un Nobile non debba morire per molti Omicidj studiosamente commessi ?

S'inganna il Montesquieu , se crede , che la sicurezza di un Regno pos-

sa

fa star ferma su piedestalli così storti, e disordinati. Quando stanno inferme in un corpo le membra principali, è impossibile, che tutto il restante non marcisca nella stessa malattia. E dove tutto il corpo patisca di qualche male, non può essere, che il Capo non ne risenta continui travagli. Voglio dire perciò, che 'l Principe deve più di tutto badare alla guarigione delle parti principali, perchè da quello si comunica alle altre quel morbo pestifero, che infetta la Società.

Fin tanto che si dice di doverfi mutare in persona de' Nobili certe pene, che son proprie de' Plebei, il buon ordine lo vuole, e la ragione mel persuade. Non è fuor di dovere, che la Galera in persona di quegli si muti in Rilegazione: perciocchè fa più impressione la Rilegazione a' Nobili, che la Galera a' Plebei. Ma quante volte un delitto negli uni ha da punirsi, e negli altri ha da diffimularsi, non può essere a meno, che la corruzione non divenga generale, e forse

138      I L D R I T T O  
se ancora dannosa alla Ragione di  
Stato .

C A P. VII.

*Le pene debbono essere proporzionate  
a' delitti.*

**F**In quì si è parlato della prontezza, e dell'infalibilità delle pene. Resta a parlare presentemente, che dette pene, per esser giuste, debbono essere a' delitti proporzionate : poichè questo Dritto, benchè grande sia, deve però mantenersi fra certi limiti secondo la minore, o maggiore gravità de' delitti medesimi. Tutto ciò, che non giugne a questi termini, è difetto; e tutto ciò, che gli oltrepassa, è usurpazione.

Le pene, che sono in uso ne' Dominj di Europa, dove regna l'umanità, sono la Multa, le Carceri, l'Esilio, il Presidio, la Deportazione, la Galera, la Corda, la Flagellazione, e la Morte. Oltre di queste vi hanno di

di altre pene, che sono in uso, quale in un luogo, e quale in un altro, per il compenso di certi delitti, i quali dove più, e dove meno sembrano gravi. Ma le pene più generali sono le di sopra espresse, come quelle, che sono in uso appresso la maggior parte delle Corti Europee.

La Multa sembra la pena più mite, per ridursi a pena pecuniaria; ma questa ha bisogno di altra proporzione, perchè talvolta è mite per i ricchi, e grave per i poveri. La pena delle Carceri, quando sia discreta, è di un grado più grave della Multa. L' Esilio cresce un pò più per la privazione della Patria. La Frusta cresce di molto all' Esilio, perchè oltre di esser pena sensibile, produce ancora una taccia d' infamia in rapporto all' opinione degli Uomini.

La pena del Presidio è maggiore della Frusta, perchè oltre l' infamia vi è la privazione della libertà. La Departazione nell' Isola cresce un grado di più, perchè vi si aggiunge la lon-

lontananza dal Regno . Quella della Galera cresce a misura che cresce il trapazzo per le fatiche , che si soffrono e per terra , e per mare . La Corda avanza di assai per i dolori acerbi , e per lo slogamento dell' ossa . La Flagellazione, se non va di paro , va poco dietro . La morte finalmente è la pena più grave , perchè priva della vita , che per gli Uomini è la cosa più cara di tutte le altre .

Or tutte queste pene debbono porsi a fronte de' delitti , e deve a ciascuno di essi adattarsi quella pena , che sembri la più proporzionata . Però questa proporzione non ha da regularsi soltanto in rapporto alla qualità della pena ; ma ben anche ha da regularsi in rapporto alla estensione del tempo . Se bene la Galera sia peggiore del Presidio , ciò s' intende quando l' estensione del tempo è uguale : perchè se la prima sarà di cinque anni , e' l' secondo si stenderà a 15 . , in questo caso la pena del Presidio avanzerà di molto quella della Galera .

A

A proporzione che aggravano le circostanze de' delitti, così del pari deve avanzare la qualità, e l'estensione delle pene. E qualora le circostanze lo richiedano, possono unirsi più pene per compenso di un solo delitto. Se per esempio un Delinquente per un' attentato fatto contro la persona di un Uomo privato merita la morte, per l' attentato fatto contro la persona del Principe merita assai di più. L'ingiuria fatta al Principe non è da porsi a paragone con l'ingiuria fatta ad un privato. La pena in questi casi deve crescere a proporzione che cresce la grandezza di un Principe in rapporto al suo Suddito.

Sicchè, per osservare un' esatta equità nella misura delle pene, bisogna prima conoscere le differenze de' delitti. Non sarebbe equità quella di dare una pena più grave ad un delitto più leggiero, ed una pena più mite ad un delitto più grave. Il Popolo spettatore, quando sapesse, che quella pena, che si dà al Reo, è spro-

porzionata al delitto, in vece di corriggere le sue passioni non penserebbe ad altro, che a borbottare contro il Giudice, che ha profferita quell' ingiusta sentenza.

## C A P. VIII.

*Se nel Dritto di punire abbia luogo  
la pena di Morte.*

**M**A forge quivi una difficoltà, se il Principe possa punire con pena di morte. Il Signor Marchese di Beccaria nel suo Trattato dei *Delitti e delle Pene* avendo preso a far le parti dell' Umanità, vorrebbe cancellarla dalla lista delle pene, come quella, che oltrepassa ogni umano Dritto, e che non ha mai reso migliore il Genere umano.

Io per altro non trovo ragion bastante, per cui la pena di morte debba cancellarsi dal numero delle pene. Ella a me pare tanto necessaria, che senza di essa le altre pene farebbero  
inu.

inutili a frenare l'umana alterigia. Io lode, che l'Beccaria conservi un tuor sì tenero verso l'Umanità: Ma dubito, che per risparmiare il sangue de' Rei, non facesse spargere con prodigalità il sangue degl'Innocenti.

Per tre motivi vorrebbe l'Autore, che si abolisse questa pena. 1. Perchè ella non ha luogo nel Dritto di punire, essendo che un tal Dritto procede da un certo patto sociale fatto dagli Uomini, i quali non potevano dare al Principe una facoltà sì pregiudiziale al proprio individuo. 2. Perchè la pena di Morte è stato un puro ritrovato della Tirannide, ed un residuo del Barbaresimo. 3. Finalmente, perchè detta pena non è, nè utile, nè necessaria, essendo che non ha mai resi migliori gli Uomini.

Rispondo al primo motivo, che se il Dritto di punire fosse derivato da un certo patto sociale fatto dagli Uomini, non solamente dovrebbe cancellarsi la pena di Morte, ma ben anche si vorrebbe altra pena: perciocchè

chè gli Uomini a niuna pena potevano volontariamente aderire , non che solo alla pena capitale . Ma il fatto stà , che 'l motivo principale di questo Dritto è stata la Necessità , e non già mai la volontà degli Uomini : e siccome la Necessità ha voluto , che i minori delitti soggiaceffero alle pene minori , così pure ha voluto , che i maggiori doveffero soggiacere alle pene di Morte .

Che la pena capitale sia un ritrovato della Tirannide , ed un residuo del Barbarefimo , io non trovo strada a poterme ne persuadere . Leggo , che Dio stesso ha data agli Uomini una tale facultà : e volle confirmarla a voce a Noè Padre e ristauratore di tutto il Genere umano , affinchè apprendesse chi nol sapeva , ch' egli governava tutto il Mondo , e non già solo il suo Popolo eletto . Oltre di che non si troverà mai nelle antiche Storie , che sia stato riputato Tiranno chiunque ha puniti con pene capitali i maggiori delitti ; ma bensì Tiran-

no era riputato colui, che senza giuste cause faceva morire i proprj Sudditi .

Tanto meno io posso capacitar mi, che le pene capitali non siano, nè utili, nè necessarie, come dice l' eruditto Scrittore . Sia vero quanto ei conta di quelle Nazioni, le quali si governano, e si sono governate senza dar luogo all' ultimo supplicio : Ma bisogna riguardare i costumi, le inclinazioni, e i pregiudizj de' Popoli soggetti . In Roma si dava l'esilio in luogo della morte, perchè a' Romani la perdita della Patria dispiaceva molto più, che la perdita della vita .

Ma in Europa, dove non si vive con questi pregiudizj, ogni altra pena, che si minacci a' Delinquenti, non potrà mai far tanta impressione nell'animo umano, quanto la perdita del proprio individuo . Per prevenire i delitti niuna pena è tanto efficace quanto quella, che fa la maggiore impressione . E se stasse in libertà del Reo di scanzare la pena di morte, si con-

G

ten-

tenterebbe di soggiacere a qualunque altra, benchè più dura e tormentosa. La servitù perpetua farebbe specie ad un Uomo nato fra i comodi; ma non così a quegli, che vivono quasi sempre in compagnia della miseria.

Mi si può rispondere, che il Principe abbia tal podestà solamente ne' casi estremi; o quando sia in pericolo il suo Stato, o che non vi sia altro espediente, per frenare lo spirito intemperante del suo Popolo. Ma io ripiglio, che 'l Principe o ha, o non ha questa podestà. Se l'ha, bisogna vedere da chi l'ha ricevuta. Dal Popolo, non credo; poichè se questo non glie l'ha data ne' casi, che fallisse un Cittadino solo, tanto meno glie l'avrebbe data, per castigare il fallo di molti. Se poi l'ha ricevuta da Dio, siccome poteva riceverla per i casi estremi, così pure poteva riceverla per i casi intermedi.

Ma giacchè dice il dotto Autore, che il Principe in certi casi estremi

ha

ha folamente la podestà di punire con pena di morte, e non già mai il dritto, vediamo un poco, qual differenza passi fra dritto e podestà. Supponghiamo con lui, che il dritto sia quello, che procede dalla volontà de' Sudditi: vorrei sapere, donde proceda la podestà. Se procede dal volere de' Sudditi medesimi, ella non può essere che una cosa stessa col dritto. Se poi volesse, che la podestà proceda da Dio, rispondo, che avendo il Principe questa podestà, niente l'importa, che per punire con pene di morte, non abbia quel Dritto, che ha da procedere dalla volontà de' Sudditi.

Sicchè la pena di morte sempre sarà in uso nel Mondo, perchè sempre sarà utile e necessaria. Che poi di questa pena se ne faccia qualche abuso, ogni uno lo dice a piena bocca: Che la medesima sol tanto debba darsi a' delitti, che veramente la meritano, ogn' uno lo capisce. Resta solo, che chiunque amministra Giu-

stizia lo metta esattamente in pratica, secondo ogni Dovere prescrive, e comanda.

## C A P. IX.

*Se il Monarca possa giudicare ne' Giudizj criminali.*

**N**on basta, che si niega al Re il dritto di punire con pena di morte: si vuole ancora, ch' e' non possa assistere, nè decretare nelle Cause criminali. Il Presidente di Montesquieu ha promossa questa opinione: e'l Marchese di Beccaria, come seguace del Montesquieu, di buon animo vi si è sottoscritto.

Per sostenere questa loro opinione, si hanno figurato, che ne' Giudizj criminali il Principe sia la parte offesa, e'l Reo l'offensore: Perciocchè avendo il Reo commesso un delitto, è come avesse offese le leggi, e con esse il Principe, che le ha formate. Quindi ne cavano la conseguenza che  
per

per giudicare in tali cause vi biogni essenzialmente un Magistrato ; perchè in altro caso parrebbe , che il Re esser volesse nel tempo stesso , e Giudice , e parte .

Io per me non so capire , perchè la parte offesa ha da cadere in persona del Principe . Vero è , ch' ei dispone , e promulga le leggi ; ma queste leggi riconoscono un altro Autore , da cui l'umano Genere le ha direttamente ricevute . Sicchè l'offesa è propriamente di colui , che n' è stato il primo autore . Il Principe in riguardo a Dio altro non è che un Ministro visibile , il quale ha la facoltà di vendicare sensibilmente le offese del suo Principale .

Chi può mai dubitare , che il Monarca non sia Giudice del suo Popolo ? Si osserva in più luoghi della Scrittura , che sempre i Monarchi profferivano le sentenze , le quali appena profferite , si eseguivano senz' appellazione . Ma lasciamo star da parte gli Ebrei , che vivevano sotto il governo

Teocratico, e passiamo alle Nazioni, che vivevano sotto le Monarchie. Se si rivolge sopra la Storia de' Greci, e de' Romani, si troveranno mill'esempj de' Principi, che hanno giudicati i loro Sudditi.

Già preveggo la risposta, che mi si può fare. Vorrà dirmi il Montesquieu, che perciò si dicevano tirannici gl'Imperj di quel tempo, perchè i Re decidevano a loro arbitrio: Ma secondo a me pare, questa ragione non è legittima. Non perciò si diceva Tiranno un Monarca, perchè decideva da se senza dipendere da' suoi Ministri; ma perchè decideva a capriccio, e contro ogni dovere di Giustizia. Ma dato, che un Monarca governi per le vie della ragione, benchè non dipenda da Magistrati, non per questo potrà dirsi Tiranno.

Per maggiore intelligenza del mio argomento, vorrei, che si esaminasse un pò meglio, cosa siano in se stesse le Leggi? Mi risponde il Beccaria, che siano le condizioni, con cui gli Uomi-

mi

## DI PUNIRE. 131

*mini si unirono in società.* Quando anche fusse così, l'offesa sarebbe del Pubblico, che formò le Leggi, e non già del Principe, che n'è il confermatore. Ma io direi, che dovrebbero più tosto considerarsi come *tante norme, per regolare la nostra vita secondo i veri dettami della ragione.* Ma o si prenda l'una, o l'altra definizione, al Principe non si potrebbe chiamar offeso più di quello, che resti offeso ciascuno di tutto il Popolo.

Vediamo in effetto, che dove si tratta di *amministrazione* di giustizia il Principe è quello, che crea i Magistrati: Egli stabilisce gli Avvocati per la difesa de' poveri Delinquenti: ed a lui si ricorre in *caso che il Giudice facesse qualche torto.* Se dunque ne' Giudizj fa figura di parte offesa, qual congruenza sarebbe quella, che la parte offesa debba creare il Giudice, stabilire l'Avvocato agli offensori, e proteggere quegli stessi Rei, che han tirato ad offenderlo?

Il risultato di queste mie ragioni

G 4 è,

è, che 'l Principe non può far figura di parte offesa ne' Giudizj. Egli può dirsi vera Giudice del suo Popolo, e potrebbe, quando volesse, giudicarlo anche nelle Cause rimarchevoli. Ma perchè ne' Governi moderati si giudica a seconda delle Leggi, per questo non riesce ad un regale Personaggio l'attendervi di persona: e questa è la ragione, per cui a detti ufizj vi sono sostituite persone probe, capaci, e letterate.

## C A P. X.

*Dell' ufizio de' Giudici.*

**S**icchè tutto il carico, che sarebbe propriamente del Principe nella decisione delle Cause criminali, vien addossato a que' Personaggi, che noi chiamiamo *Giudici*. Val quanto dire, che i Giudici ne' Giudizj criminali han l'obbligo di adempiere a quel tanto, che dal Sovrano lor viene incaricato. Ma non possono uscire da' li-

limiti ad essi prescritti, senza offendere gravemente i Dritti della Sovranità.

Se negli Stati dispotici non vi è maggior delitto per un Giudice, che quando si oppone alla volontà del Principe, tanto più gravissimo è il delitto per que' Giudici, che nelle Monarchie non osservano le Leggi. Avvegnachè le Leggi sono quelle, che esprimono la volontà del Capo ne' Dominj moderati; ma con questa differenza in riguardo a' dispotici, che tal volontà vi sta espressa come dev' essere, e non com' è in fatti. Onde il Giudice decidendo contro le Leggi, delinque assai più di quel, che possa delinquere un Giudice nello Stato dispotico; conciossiachè questo contraddice ad una volontà capricciosa, e quegli ad una volontà morigerata.

Posto che il delitto sia provato, e il Reo preso e convinto, tocca al Giudice il decidere, qual pena li si debba dare. Però non solo deve aver le Leggi avanti gli occhi, ma Dio an-

cora, e la propria coscienza, affinchè la decisione non sia per riuscire o troppo grave, o troppo mite in rapporto alla qualità del delitto. Fanno bene alcuni Sovrani a non permettere di eseguirsi sentenza, che non passi prima sotto gli occhi proprj. Un Giudice in questi casi pensa meglio al suo dovere, e procura quanto più può di astenersi da certe dipendenze, che lo farebbero deviare fuor de' limiti della sua commissione.

Ma quando s'incontrasse un qualche caso, a cui niuna Legge cada a livello, il più, che possa fare un Giudice, è d'interpretare la mente del Principe. Ma pure la ragion vuole, che prima di eseguirsi la sentenza se ne avanzi a lui la notizia, acciò che v'interponga la sua autorità. Così facevano i Pretori delle Provincie in tempo de' R. Imperatori, i quali rispondendo alle loro domande, ne formarono quelle Leggi, che nel Codice vediamo compilate: Così pure si praticava un tempo in molte Nazio-

zioni Orientali, che avevano qualche buona norma ne' loro costumi; e tal anche si pratica oggidì in quasi tutti i Governi di Europa.

Si faccia il dubbio, se un Giudice possa giudicare contro la forma di quelle Leggi, che non sono uniformi alla ragione. Nelle Scuole si direbbe di no, toccando al Principe di correggerle, e moderarle, qualora vi si scorga alcun difetto: Ma nel Foro spesso si osserva l'opposto, andando giornalmente in disuso le Leggi vecchie prima di venir le nuove. Questo vuol dire il giudicare contro la volontà del Sovrano, e l'arrogarsi una facoltà, che da niuno mai è stata loro concessa.

Non si capisce da tutti, quanto pregiudizio apporti al Dritto di Punire la libertà troppo licenziosa, che talvolta si prendono i Giudici in decretare a lor talento. Il punto è sì geloso e delicato, che meriterebbe più di ogni altro una somma oculatezza. Non parlo delle ingiustizie, dell'estorsioni,

156      I L D R I T T O  
degli impegni, delle prepotenze, e di  
altri inconvenienti, che perturbano la  
compostezza dello Stato: ma parlo so-  
lamente di quei soli pregiudizj, che  
ne riceve la Sovranità. Dove si go-  
vernasse in questa guisa, mi parrebbe  
un Dominio tiranneggiato da mille  
Regoli usurpatori, nell'atto che'l So-  
vrano se ne stasse spensieratamente a  
dormire.

## C A P. XI.

*Conclusione per tutta l'Opera.*

**E**cco quanto da me si è raccolto  
intorno al Dritto di punire con  
tutta la brevità comportabile in una  
materia, che meriterebbe intieri vo-  
lumi. Ad onta però di tanta mia  
brevità, sapranno ben discernere i Ri-  
flessivi, qual sia il vero fine dell'Au-  
tore: ma per togliere ogni sospetto  
dalla mente di chi deve giudicare di  
questa, qualunque siasi, Operetta, ne  
farò quivi in breve dettaglio la riepilo-  
lo-

logazione. Ecco in somma quant' ho detto nel presente mio Libro.

Provat in primo luogo, che'l Dritto di punire deriva immediatamente da Dio, qual primo Autore, e savio dispositore di tutte le umane cose, e confusione dell' Obbes, che lo vuole derivato da' parti degli stessi Uomini uniti in società. E sebbene questo Dritto un tempo si possedesse da' Patriarchi nello Stato di natura, e quindi tal volta fusse usurpato da' Tiranni in tempo della barbarie, al giorno di oggi, grazie al Cielo, riposa felicemente in mano de' Monarchi nello Stato veramente civile.

In secondo luogo feci vedere, sino a qual segno si estenda questo Dritto; che un Principe non solamente può punire i delitti umani, ma tutti generalmente i peccati, come quelli, che nuocciono all' interna, ed esterna simmetria di un Governo ben regolato. E perciò deve cadere il sistema del mio dotto Avversario, quante volte pretenda separare la Giustizia umana

na

na dalla divina; e di sostenerla nel Mondo, senza togliere le tante azioni perverse, che la ledono, e la combattono.

Cennai in terzo luogo le maniere più proprie, con cui questo dritto ha da esercitarsi da quegli Uomini, che hanno la facoltà di poterlo esercitare, affinchè la Società non ne risenta incomodi e svantaggi. E con ciò feci intendere al mio dotto Avversario, non essere per alcun verso espediente, che da' nostri Tribunali si proscriva il rigore, e l'atrocità delle pene, essendo anzi necessario, che tanto l'atrocità, quando il rigore siano fidi compagni della Giustizia umana. Sostenni parimente, che un Principe ha molto più di autorità sopra i suoi Sudditi, di quello, che da' moderni Politici li venga comunemente attribuito.

Non per questo però ha da volerfi, che io pretenda di fare il maestro a chi esercita i dominj su la Terra. Mi è ben noto, che'l buon ordine oggi-  
di

di abbia il suo luogo in ogni parte dell' Europa . Io diffi solamente di poterfi fare quel , che in fatti si fa ; perchè da per tutto si fa quel , che in fatti si deve fare . Se tal volta vi si vede alcun disordine , n'è colpa la troppo corruzione del nostro cuore, che molte volte è incapace di emendazione . Ogni Principe pensa a dare al suo Popolo quelle leggi , che stima più profittevoli al vantaggio di tutto il Pubblico . Resta solo , che l'umana malizia ricatitra di ubbidire a quel freno , che ci viene dalla mano superiore .

Ma si sentono in più di un luogo vantare alcuni Ministri , che dal Libro de' Delitti , e delle Pene hanno apprese delle belle cose intorno alla maniera di giudicare . Non piaccia al Cielo , che io invidii al dotto Autore la bella sorte di esser divenuto Maestro di tanti insigni Personaggi , che tengono in mano la bilancia di Astrea . Ma non mi pare cosa convenevole , che l' opinione di un

360 IL DRITTO DI PUNIRE.

un privato Giureconsulto abbia da far ponere in non cale l' autorità delle Leggi. O le leggi de' loro Sovrani sono giuste ; ed essi debbono esattamente osservarle: O sono difettose, ed in tal caso potrebbero adoperarsi a farle moderare da chi ne ave l' autorità , anzi che di usurparsi una autorità, che non hanno.

I L F I N E .

---

# I N D I C E

De' Capitoli contenuti nella  
presente Operetta.

---

**INTRODUZIONE.** Pag. 5.

## L I B R O I.

- CAP. I.** *Che cosa sia Dritto di punire.* 13
- II.** *Se nello Stato di Natura vi erano i delitti e le pene.* 16
- III.** *Se nello Stato naturale delle Genti vi era il Dritto di punire.* 21
- IV.** *Come la Ragione di punire sia*

<i>fia passata in potere de' Monar-</i> <i>chi.</i>	25
V. <i>Se 'l Dritto di punire possa de-</i> <i>rivare dalla volontà de' Suddi-</i> <i>ti.</i>	30
VI. <i>Da chi abbiano ricevuta i So-</i> <i>vrani il Dritto di punire.</i>	34
VII. <i>Quali siano i veri Sudditi di</i> <i>ciascun Principe.</i>	39
VIII. <i>Dell' ufizio de' Sudditi verso</i> <i>il Principe.</i>	43
IX. <i>Dell' ufizio del Principe verso</i> <i>i Sudditi.</i>	46
X. <i>Il Principe è tenuto a promul-</i> <i>gare le sue Leggi.</i>	49

## LIBRO II.

CAP. I. <i>Su quali delitti possa disten-</i> <i>dersi l' autorità del Sovrano.</i>	55
II. <i>De' delitti di Religione.</i>	59
III. <i>De' delitti di lesa Maestà.</i>	64
IV. <i>De' delitti di ufizio.</i>	68
V. <i>De' delitti di dissolutezza.</i>	72
VI. <i>De' delitti familiari.</i>	77
VII.	

VII. De' delitti, che ledono la Società.	83
VIII. De' delitti d' Indifferenza.	87
IX. De' delitti, che ledono la persona propria.	92
X. De' delitti di Fanatismo.	95
XI. De' delitti, che provengono da' patti.	102
XII. De' delitti in generale.	105

### L I B R O III.

CAP. I. Delle Teorie pratiche spettanti al Dritta di punire.	113
II. Delle Informazioni.	118
III. Delle domande suggestive, e della Tortura.	122
IV. Le pene debbono essere inevitabili, e pronte.	126
V. Le Remissioni, le Grazie, gli Afili, e le Protezioni.	130
VI. Se le Pene deggiam essere uguali per tutti.	134
VII. Le Pene debbono essere proporzionate a' delitti.	138
VIII.	

VIII.	Se nel Dritto di punire ab- bia luogo la pena di Morte.	142
IX.	Se il Monarca possa giudicare ne' Giudizj criminali.	148
X.	Dell' ufizio de' Giudici.	152
XI.	Conchinsione a tutta l' Ope- ra.	155

S. R. M.

SIGNORE

Si compiacque la M. V. fin dall' anno 1771 a mia umile relazione concedere la pubblicazione in questo Vostro Regno del Libro *de' Delitti e delle Pene* opera del Marchese Beccaria Bonafina. Ora un Anonimo Scrittore si ha preso la briga di confutar quel Sistema in un picciol Libro, ch'egli desidera dare alle stampe, intitolato *il Dritto di punire &c.* In questo non vi ho osservata cosa, che in minima parte deroghi a Vostri Supremi Dritti, e fra l'altro a quello di punire sì necessario in ogni Società Civile, e ben dovuto alla Potestà Sovrana non già in vigore del Patto Sociale, ma per volontà di Dio medesimo, che lo ha comunicato a i Supremi Direttori delle Creature umane, siccome l'Anonimo lo ha in quel suo libro con sode ragioni dimostrato. Onde sono di parere, che dalla M. V. se ne può permettere la pubblicazione Napoli 5 Marzo 1772.

*Devotiss. ed Umiliss. Vassallo.*  
Domenico Mangieri.

Die 20 Mensis Maii 1772 Neapoli

*Viso Rescripto sua Regalis Majestatis  
sub die 16 currentis Maii & Anni, ac  
relatione V. J. D. D. Dominici Mangieri,  
de Commissione Reverendi Regii Cappella-  
ni Majoris, ordinæ præfatæ Regalis Ma-  
jestatis*

*Regalis Camera Sancta Clara, provi-  
det, decernit, etque mandat, quod im-  
primatur cum inserta forma presentis sup-  
plicis libelli, ac approbationis dicti Revi-  
soris, Verum in publicatione servetur Regia  
Pragmatica hoc suum.*

GAETA VARGAS MACCIUCCA

*Vidit Fiseus Regal. Camera.*

*Reg.*

Carulli

Athanasius.


Illustris Marchio Citus Præses S. R. C.  
Illustris Caput aulæ Salomone tempore  
subscriptus impediti, & Illustris Caput  
aulæ Paoletti non interfuit.











BIBLIOTECA

G

UNIVERSITÀ  
ISTITUTO DI